SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 23 novembre 2024 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Istituto nazionale di statistica

Ministero dell'interno

Ministero della difesa

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 13 novembre 2024.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto «*Tiati - Teanum Apulum - Civitate* e Bassa Valle del Fortore».

LA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA PUGLIA

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante disposizioni transitorie e finali;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 e dal decreto legislativo del 26 marzo 2008, n. 62, di seguito denominato Codice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2007 n. 233 «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2009, n. 91;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 19 giugno 2019 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, art. 6, comma 1;

Visto il decreto n. 19 del 26 gennaio 2021 con il quale il segretario regionale per la Puglia ha ricostituito la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Puglia;

Visto il D.S.G. n. 19 dell'11 gennaio 2024 del segretario generale del Ministero della cultura dott. Mario Turetta, con cui è stato conferito all'arch. Maria Piccarreta l'incarico di segretario regionale del Ministero della cultura per la Puglia;

Visto il Piano paesaggistico territoriale regionale (di seguito anche PPTR) adottato con delibera di giunta regionale n. 1435 del 2 agosto 2013 ed approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, successivamente aggiornati e rettificati negli elaborati;

Considerato che a seguito di un importante lavoro di studio e concertazione, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Barletta Andria Trani e Foggia con nota prot. n. 9607 del 6 settembre 2023, inviava la documentazione relativa alla Proposta di dichiarazione alla competente struttura regionale per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 138, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004;

Visto che nei trenta giorni successivi all'invio della proposta, la regione non formulava alcuna osservazione in merito, la competente Soprintendenza, con nota prot. n. 10976 dell'11 ottobre 2023, avviava il procedimento in oggetto inoltrando la proposta di dichiarazione e pedissequa documentazione ai Comuni di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Lesina, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore per l'affissione sui rispettivi albi pretori (*ex* art. 139 comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004);

Visto l'esito dell'avvio del procedimento, le interlocuzioni con la Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio la soprintendenza chiedeva agli enti interessati di ritirare la pubblicazione della proposta inoltrata in data 11 ottobre 2023 con nota prot. 10976 e di attendere l'invio dell'elaborato aggiornato della disciplina d'uso per la conseguente nuova pubblicazione presso gli albi pretori;

Visto che con nota prot. n. 13537 del 7 dicembre 2023, la competente Soprintendenza trasmetteva agli enti interessati la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto «Tiati - *Teanum Apulum* - Civitate e Bassa Valle del Fortore» completa di Manuale d'uso e pedissequi allegati, aggiornati alle direttive formulate dalla D.G. - ABAP Servizio V;

Visto che i Comuni interessati procedevano alla pubblicazione della proposta e relativa documentazione sui rispettivi albi pretori, nei termini di seguito indicati:

Casalnuovo Monterotaro: dal 21 dicembre 2023 al 26 marzo 2024;

Casalvecchio di Puglia: dall'11 dicembre 2023 al 10 marzo 2024;

Castelnuovo della Daunia: dal 19 dicembre 2023 al 18 marzo 2024;

Lesina: dal 18 dicembre 2023 al 17 marzo 2024;

San Paolo di Civitate: dall'11 dicembre 2023 all'11 marzo 2024;

Serracapriola: dal 12 dicembre 2023 al 12 marzo 2024;

Torremaggiore: dal 13 dicembre 2023 al 12 marzo 2024;

Visto che in data 26 gennaio 2024 è stata data notizia dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto «Tiati - *Teanum Apulum* - Civitate e Bassa Valle del Fortore», ai sensi dell'art. 139 comma 2 del decreto legislativo 42/2004, sui quotidiani a diffusione nazionale regionale;

Visto che nei termini previsti *ex* art. 139 comma 5 decreto legislativo n. 42/2004 sono pervenute le seguenti osservazioni:

IVPC Power S.r.l.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 3907 10 aprile 2024) + All. 2 analisi critica alla proposta di vincolo (prot. SABAP-FG n. 3870 9 aprile 2024);

Lucky Wind S.p.a.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 3874 9 aprile 2024) + All. 4 analisi critica alla proposta di vincolo (prot. SABAP-FG n. 3980 10 aprile 2024);

Renvico Italy S.r.l.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4010 11 aprile 2024);

Repower S.r.l.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4015 11 aprile 2024);

ETAV S.r.l.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4468 22 aprile 2024);

Sud Energy S.r.l.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4012 11 aprile 2024);

Terna Rete Nazionale Elettrica S.p.a.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 3912 10 aprile 2024);

Vigreen S.r.l.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 3913 10 aprile 2024);

Whysol - e Sviluppo S.r.l.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4003 11 aprile 2024);

Renantis S.r.l.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 3937 10 aprile 2024);

Solar Electric S.r.l.: osservazioni + analisi critica della proposta di vincolo (prot. n. SABAP-FG 4006 11 aprile 2024);

Proprietari (Bianchi Rosalba - +1) a mezzo avv. Ferrero: osservazioni prot. n. SABAP-FG 4004 11 aprile 2024;

Pacifico Acquamarina 1 S.r.l.: osservazioni + analisi critica alla proposta di vincolo (prot. SABAP-FG n. 3833 9 aprile 2024);

Pacifico 2 Acquamarina 1 S.r.l.: osservazioni + analisi critica alla proposta di vincolo (prot. SABAP-FG n. 3831 9 aprile 2024);

Proprietari (D'onofrio Giuseppe e altri): osservazioni (prot. SABAP-FG n. 3988 10 aprile 2024);

Proprietari (Lombardi Rocco e altri): osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4013 11 aprile 2024);

Proprietari (Di Pierro Consiglia e altri): osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4029 11 aprile 2024);

Comune di Lesina: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 2378 28 febbraio 2024).

Considerate le controdeduzioni formulate dalla Soprintendenza.

Visto che con nota prot. n. 32606 del 10/10/2024 la DGABAP Servizio V ha trasmesso il verbale n. 48 del 4 ottobre, relativo alla seduta dei Comitati tecnico-scientifici congiunti, svoltasi il 1° ottobre 2024, con il quale il Comitato ha approvato all'unanimità la proposta di vincolo di cui all'oggetto;

Visto il verbale col parere positivo per l'adozione del provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia riunitasi il 30 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019;

Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ricade nel territorio dei Comuni di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Lesina, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore, in Provincia di Foggia e s'estende su una superficie di circa 213 km². Tale zona è così delimitata:

Lato nord

dal tratto di costa, ricadente nei Comuni di Serracapriola e Lesina, compreso tra il Canale Capo d'Acqua, posto a confine tra il Comune di Serracapriola e Chieuti, e la Strada Provinciale n. 35 San Severo - Marina di Lesina in territorio di Lesina;

Lato ovest

dal Canale Capo d'Acqua posto sul confine comunale tra Serracapriola e Chieuti sulla costa Adriatica, a nord, che partendo dalla foce procede in direzione sud sino ad intercettare la SS n. 16 nel territorio di Serracapriola;

dalla Strada Poderale che, partendo dal punto di intersezione con la SS n. 16 in prossimità della Palude Capo d'Acqua, procede verso sud passando per C. Guerrieri, C. S. Lucia, sino a raggiungere C.S. Michele;

dal tratto di Strada Poderale che da C.S. Michele si immette con un lieve cambio direzionale sulla strada comunale Serracapriola - Sant'Agata;

dalla strada comunale Serracapriola - Sant'Agata che costeggia il V. di San Rocco, che si immette sulla strada comunale Sant'Agata di Tremiti e procede in direzione sud sino al bivio con la strada provinciale Serracapriola-Chieuti - Torre Fantine;

dal tratto di strada provinciale Serracapriola-Chieuti - Torre Fantine compreso tra il bivio con la strada comunale Sant'Agata di Tremiti ed il Via Guglielmo Marconi;

dalla via Car. Attilio Lombardi nel tratto compreso tra via Guglielmo Marconi e via Ada Negri, nel centro urbano di Serracapriola;

dalla via A. Negri, nel tratto compreso tra via Car. Attilio Lombardi e via dei Pozzi Avellana;

dalla via dei Pozzi Avellana che procede in direzione nord, verso la contrada Avellana, e lambisce il confine nord della part. lla 925 del fg. 26 del Comune di Serracapriola;

dal confine est delle particelle 925, 826 e 955 del fg. 26 del Comune di Serracapriola (le particelle sono da intendersi incluse) comprese tra la via dei Pozzi Avellana e la Strada Comunale Defensa;

da parte della Strada Comunale Defensa che, partendo dalla particella 955 del fg. 26 del Comune di Serracapriola, procede verso sud sino all'intersezione con la via Paolo VI;
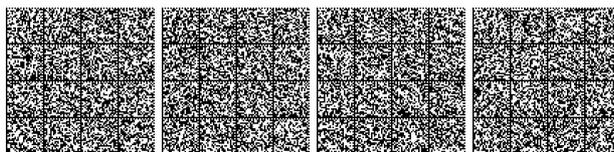
dalla via Paolo VI nel tratto compreso tra la Strada Comunale Defensa e la via Solferino;

dalla porzione di via Solferino, compresa tra la via Paolo VI e la via Fitto;

dalla via Fitto, nel tratto compreso tra via Solferino e via Sant'Agostino;

dal tratto di via Sant'Agostino che, partendo dall'intersezione con via Fitto, procede in direzione sud, verso via Piave sino all'intersezione con via Goffredo Mameli;

dalla via Piave nel tratto compreso tra via Goffredo Mameli via Giro Esterno;

dalla via Giro Esterno che da via Piave procede verso sud, sino ad immettersi sulla S.S.16 ter;

dalla SS n. 16/ter che dal centro abitato di Serracapriola procede in direzione sud sino all'intersezione con la SP n. 45 di Montesecco;

dalla SS n. 376, nel tratto compreso tra la SP n. 45 di Montesecco fino all'intersezione con il confine regionale il Molise;

Lato sud

dal limite amministrativo tra la Regione Puglia e la Regione Molise nel tratto compreso tra la SS n. 376 a nord, in Comune di Torremaggiore, e il Regio Tratturo n. 5 «Celano-Foggia» che lo intercetta in territorio di Castelnuovo della Daunia;

dal Regio Tratturo n. 5 «Celano - Foggia» che procede verso sud, attraversando il territorio comunale di Castelnuovo della Daunia e Casalvecchio di Puglia in direzione Foggia fino all'intersezione con il Regio Braccio n. 10 «Nunziatella- Stigliano»;

dal Regio Braccio n. 10 «Nunziatella- Stigliano» che partendo dalla biforcazione con il Regio Tratturo n. 5 «Celano-Foggia», attraversa i territori di Casalvecchio di Puglia e Torremaggiore e procede in direzione nordest fino ad intercettare la strada vicinale Tre Fontane in prossimità del canale del Frassino, nel territorio di San Paolo di Civitate;

dalla Strada Vicinale Tre Fontane che procede in direzione nordest, a partire dal confine comunale di San Paolo di Civitate verso la SP n. 142;

dalla SP n. 142 nel tratto compreso tra la l'intersezione con la Strada Vicinale Tre Fontane e la Strada Comunale Vecchia San Paolo- Serracapriola;

dalla Strada Comunale Vecchia San Paolo - Serracapriola nel tratto compreso tra la SP n. 142 e la sesta strada vicinale Mezzana;

dalla sesta strada vicinale Mezzana che partendo dalla Strada Comunale Vecchia San Paolo - Serracapriola attraversa il Regio Tratturo n. 1 «Aquila - Foggia» e si immette sulla Strada Vicinale Titolone procedendo in direzione nordest sino all'intersezione con la Strada Vicinale Serracapriola - Apricena;

Lato est

dalla Strada Vicinale Serracapriola - Apricena nel tratto compreso tra l'intersezione di detta strada con la strada Vicinale Titolone;

dalla Strada Vicinale Difensola, che seguendo il limite del Foglio Catastale n. 7, lambisce il torrente «F.so dei tre Cani», costeggia la masseria Difensola, guada il V. Carapelle in prossimità della Sorgente del Fico, sino ad immettersi nella SP n. 31 che procede verso nord;

dalla SP n. 31 che dall'intersezione con la Strada Vicinale Difensuola procede in direzione nord verso Lesina costeggiando la «Masseria Coppa di Rose», sino a raggiungere il complesso abbaziale «Madonna di Ripalta» a Lesina, sino ad immettersi sulla Strada Comunale San Severo - Acquarotta in territorio di Lesina;

dalla Strada Comunale San Severo - Acquarotta, nel tratto compreso tra il complesso di Ripalta e l'intersezione con la strada comunale della Stazione, in territorio di Lesina in località Capoposta;

dalla Strada Comunale della Stazione procede in direzione nord, sino ad intercettare la linea ferroviaria Bologna - Otranto;

dalla linea ferroviaria Bologna - Otranto, nel tratto compreso tra la strada comunale della Stazione e gira verso nord est sino ad immettersi nella contrada Limitoni, tangendo l'antico Ambulatorio e procedendo su questa strada in direzione nord verso Strada Comunale Rivolta;

dalla Strada Comunale Rivolta ce prosegue verso est sino a ad intercettare la SP n. 35;

dalla SP n. 35 che procede in direzione nord sino a raggiungere la costa.

Ritenuto che detta area, delimitata come nell'unita planimetria, presenta il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136, comma 1, lettera *c)* e *d)* del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, per i motivi indicati nella nota di avvio prot. n. 13537 del 7.12.2023 da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

«L'area, per cui si propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico, posta a ridosso dei Monti Dauni, conserva tuttora un'alta qualità paesaggistica derivante dalla compresenza di caratteristiche naturali pregevoli e di rilevanti testimonianze storiche ed archeologiche che testimoniano le diverse fasi d'uso di questo territorio.

Dal punto di vista geomorfologico, quest'area si sviluppa come un'ampia distesa subpianeggiante, attraversata e modellata dalla rete idrografica del Fiume Fortore che dai bassi rilievi del subappennino digrada verso l'Adriatico, articolandosi in una serie di terrazzamenti e lievi ondulazioni collinari che costituiscono un riferimento scenografico significativo e un punto panoramico da cui è possibile godere di ampie visuali da monte a mare.

I rilievi tra Coppa Mengoni, Pezze della Chiesa e Piani di Lauria (con quote tra i 222 e 150 m s.l.m), sono stati frequentati già a partire dal Neolitico antico e probabilmente sin dall'età del Bronzo costituivano un importante snodo connesso alla mobilità di beni e persone, riuscendo ad assolvere al tempo stesso sia ad esigenze di carattere economico e sia di tipo difensivo.

L'antico insediamento daunio di Tiati, posto in prossimità del Fortore, in posizione dominante sull'altura di Coppa Mengoni, garantiva il controllo del territorio e, per la vicinanza al fiume e a sorgenti d'acqua dolce, risultava

essere un ambiente ad elevata naturalità e biodiversità, particolarmente indicato per le attività di pastorizia e di transumanza, grazie anche alla presenza di estesi pascoli nelle aree contermini.

Il paesaggio rurale che il passato ci consegna è punteggiato inoltre di numerosi manufatti rurali come masserie, poste e poderi, con funzione abitativa o produttiva-agropastorale, dislocate lungo il percorso degli antichi tracciati tratturali che detengono, nel complesso, un elevato valore storico-testimoniale in rapporto al territorio, storicamente vocato alla monocoltura cerealicola.

L'armatura insediativa storica è costituita dagli antichi tratturi, legati alla pratica millenaria della transumanza, che consentivano il transito delle greggi ed il collegamento dei pascoli estivi degli altopiani abruzzesi con quelli invernali delle pianure e delle basse colline appulo-lucane, nonché il passaggio delle greggi dal tratturo principale alla locazione di destinazione. Detti tratturi costituiscono una componente territoriale di straordinaria importanza nel Mezzogiorno adriatico e ad essi va attribuito il valore di monumenti alla storia economica di questi territori, interessati dalle migrazioni stagionali degli armenti nonché come testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca.

Le componenti naturali e antropiche descritte e la loro interrelazione sono aspetti che per secoli hanno caratterizzato l'area in esame e conservano tutt'ora un apprezzabile livello di integrità, tale da determinare un insieme paesaggistico di notevole pregio»;

Decreta:

Il contesto «Tiati *Teanum Apulum* - Civitate e bassa Valle del Fortore», compreso nella proposta di dichiarazione e meglio indicato in premessa, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 comma 1, lettera *c)* e *d)*, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.

1. All'interno dell'area definita dal presente provvedimento è fatto divieto di:

realizzare discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal decreto legislativo n. 36/2003 e dal decreto legislativo n. 152/2006, compresi gli autodemolitori;

realizzare o ampliare impianti per la produzione di energia, ivi compresi gli impianti da fonti rinnovabili (fotovoltaici, agro-voltaici, eolici, geotermici, impianti a biomasse-biogas e centrali termiche) e le relative opere connesse;

realizzare o ampliare attività estrattive;

realizzare nuove strade carrabili asfaltate ad alto scorrimento;

eliminare o alterare le strade interpoderali e i tracciati viari secondari;

distruggere o alterare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale, ivi compresi gli edifici di valore identitario, quali a titolo esemplificativo le masserie, le poste, i poderi, gli edifici tradizionali adibiti ad abitazione rurale e ad attività produttive con struttura portante in muratura e i manufatti dell'Ente Riforma, le architetture minori, le cisterne, i pozzi, le canalizzazioni delle acque piovane, le tradizionali recinzioni realizzate con muretti a secco o con palizzate o con siepi e filari, le piante (isolate o a gruppi) di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica, le alberature stradali e poderali;

rimuovere la vegetazione erbacea, arborea e arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvopastorali e di rimozione di specie alloctone invasive;

installare impianti sulle coperture e sui prospetti degli edifici esistenti, se arrecano un sensibile impatto visivo;

modificare lo stato dei luoghi all'interno delle zone di interesse archeologico, individuate ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera *b)* e *c)* del decreto legislativo n. 42/2004, anche mediante arature profonde, scavi o movimenti di terra per una profondità superiore ai 30 cm, tale da interferire con il deposito archeologico, oppure mediante la messa a dimora di nuovi impianti colturali (vigneti, uliveti, *etc)* che comportino scassi o scavi di buche, se non previo parere preventivo della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004.

2. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, nel rispetto degli obiettivi di qualità, nonché dei vigenti atti di Governo del territorio ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 1, nonché i seguenti:

l'installazione di impianti su edifici esistenti, purché collocati in modo da garantire che essi non siano percepibili dall'esterno ovvero siano integrati con l'edificio;

le tradizionali attività agricole, l'avvicendamento delle colture, la protezione dei pascoli, la gestione delle stoppie e pulizia della vegetazione indesiderata sui terreni agricoli, la manutenzione degli oliveti e dei vigneti;

gli interventi di salvaguardia o ripristino o nuova formazione di recinzioni tradizionali, siepi, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati e ai margini dei campi;

gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorali che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

la realizzazione di nuove recinzioni, purché non compromettano la continuità visiva del paesaggio;

l'adeguamento di tracciati viari e ferroviari esistenti che non comportino alterazioni dell'idrologia e non compromettano i caratteri morfologici, ecosistemici e paesaggistici;

manutenzione e trasformazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti con una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, fatta eccezione per le attrezzature balneari purché detti piani e/o progetti e interventi: siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica degli immobili; comportino la riqualificazione pae-

saggistica dei luoghi; non interrompano la continuità naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del mare nonché percorribilità longitudinale della costa; garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili; promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, ecc.) del bene paesaggio;
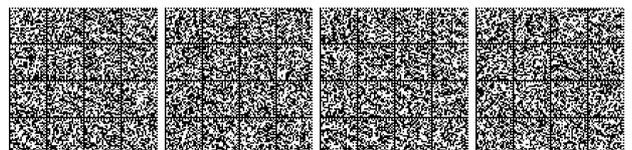
nuove costruzioni, purché garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili; sono escluse le aree assoggettate a tutela ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004;

la realizzazione di percorsi per la «mobilità dolce», preferibilmente su viabilità esistente, e relativi spazi di sosta realizzati in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi e che non comportino l'aumento di superficie impermeabile;

la realizzazione di aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, realizzati in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi e che non comportino l'aumento di superficie impermeabile;

la realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

la realizzazione di aree di sosta e parcheggio, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino la realizzazione di superfici impermeabili, garantendo la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio, prevedendo altresì la messa a dimora di piante autoctone al fine di mitigare gli impatti e di migliorare l'inserimento paesaggistico;

la realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici finalizzati alla riqualificazione di insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica non contrastino con la morfologia dei luoghi e le tipologie costruttive, ed i materiali e i colori siano coerenti con i caratteri paesaggistici dell'insediamento;

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, nel rispetto degli obiettivi di qualità, nonché dei vigenti atti di Governo del territorio ove più restrittivi, si auspicano piani, progetti e interventi:

delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela o il recupero dei caratteri idro-geo-morfologici e dei complessi vegetazionali naturali esistenti, i rimboschimenti effettuati con modalità rispondenti ai criteri di silvicoltura naturalistica e ai caratteri paesistici dei luoghi, nonché le opere di forestazione secondo le prescrizioni di Polizia forestale;

di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che prevedano la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e siano finalizzati al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;

per la rimozione o la delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela;

per il miglioramento della percezione, percorribilità e fruibilità dei tratturi e delle aree di interesse che da essi si diramano, e che mirino a supportare la conoscenza della rete tratturale ed a diffondere i valori storici, culturali ed ambientali ad essa legati mediante azioni di tutela, valorizzazione e riuso degli elementi identitari del paesaggio legati alla presenza dei tratturi come, ad esempio, cippi lapidei, poste, jazzi, chiesette, fontane, mezzane etc.

per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio archeologico architettonico, culturale e paesaggistico.

Si conferma la validità, nell'ambito considerato del corpo normativo del PPTR per quanto non modificato dal presente decreto.

Le relazioni, la cartografia, le osservazioni e le controdeduzioni saranno consultabili integralmente sui siti informatici istituzionali del Ministero della cultura.

La documentazione ufficiale che fa parte del presente decreto comprende:

1) Inquadramento territoriale su ortofoto;

2) Inquadramento territoriale su IGM;

3) Proiezione dell'area perimetrata sui fogli catastali;

4) Localizzazione dei Beni culturali su C.T.R.;

5) Rilievo fotografico con punti di ripresa;

6) Documentazione fotografica;

7) Disciplina d'uso;

8) Individuazione dell'area perimetrata sul PPTR Puglia -Struttura idrogeomorfologica;

9) Individuazione dell'area perimetrata sul PPTR Puglia -Struttura ecosistemica-ambientale;

10) Individuazione dell'area perimetrata sul PPTR Puglia -Struttura antropica e storico-culturale;

11) Lettera avvio di procedimento;

12) Individuazione e perimetrazione dell'area su C.T.R.;

13) Relazione generale;

14) Verbale tecnico-scientifico del 1° ottobre 2024 prot. 32123 del 4 ottobre 2024;

La documentazione sopraelencata è consultabile sui siti informatici istituzionali del MiC.
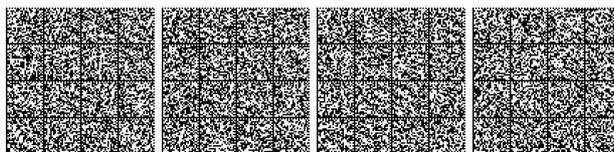
La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Provincie Barletta Andria Trani e Foggia provvederà alla notifica della dichiarazione ai proprietari, possessori e detentori, anche mediante affissione all'albo pretorio per proprietari irreperibili o troppo numerosi, al suo deposito presso il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e presso i Comuni interessati di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo Della Daunia, Lesina, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore, in Provincia di Foggia, e alla sua trascrizione nei registri immobiliari.

Il Segretariato regionale provvederà alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La Soprintendenza curerà la trasmissione ai comuni del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Bari, 13 novembre 2024

Il Segretario regionale
presidente della Commissione regionale
per il patrimonio culturale della Puglia
PICCARRETA

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati è pubblicato sul sito del Segretariato Regionale del Mic per la Puglia all'indirizzo: https://puglia.cultura.gov.it/- la documentazione è raggiungibile navigando attraverso il menù esteso del sito, nella sezione: Paesaggio, sottosezione: Provvedimenti emanati

24A06166

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 novembre 2024.

Individuazione delle aree tematiche «oncologia», «gastroenterologia», «cardiologia-pneumologia», «geriatria», «neurologia», «ostetricia e ginecologia», per la «Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli», in Roma.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'Istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 10 novembre 2021, adottato d'intesa con il presidente della Regione Lazio, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per le discipline di «medicina personalizzata» e «biotecnologie innovative», all'IRCCS di diritto privato «Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli» con sede a Roma, in largo A. Gemelli n. 8;

Vista la nota acquisita a prot. DGRIC n. 0001889 del 5 aprile 2023, con la quale l'IRCCS «Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli», codice fiscale e partita IVA 13109681000, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza alle aree tematiche di «oncologia», «gastroenterologia», «cardiologia-pneumologia», «geriatria», «neurologia», «ostetricia e ginecologia» sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 10 novembre 2021;

Vista la nota prot. DGRIC n. 3866 del 25 luglio 2023, con la quale la Direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, della coerenza delle aree tematiche prescelte di «oncologia», «gastroenterologia», «cardiologia-pneumologia», «geriatria», «neurologia», «ostetricia e ginecologia» richieste dall'Istituto con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale anni 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla Regione Lazio;

Vista la nota prot. n. 0856764 del 31 luglio 2023, con la quale la Regione Lazio ha espresso parere favorevole in merito alle aree tematiche di «oncologia», «gastroenterologia», «cardiologia-pneumologia», «geriatria», «neurologia», «ostetricia e ginecologia» richieste dall'Istituto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 10 novembre 2021 e ferma restando la vigenza del medesimo, le aree tematiche di afferenza individuate per l'IRCCS di diritto privato «Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli» con sede a Roma, in Largo A. Gemelli n. 8, sono «oncologia», «gastroenterologia», «cardiologia-pneumologia», «geriatria», «neurologia», «ostetricia e ginecologia».

2. Le aree tematiche di cui al presente decreto sono valide con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 6 novembre 2024

Il Ministro: SCHILLACI

24A06168
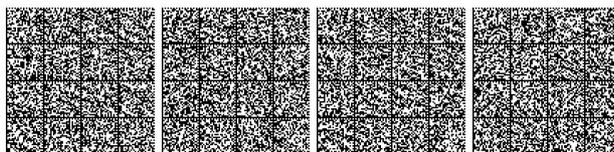
DECRETO 6 novembre 2024.

Individuazione delle aree tematiche «cardiologia-pneumologia», «oncologia», «ematologia e immunologia», «neurologia», «gastroenterologia», «ostetricia e ginecologia», e «trapiantologia» per la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'Istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 4 dicembre 2020, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per le discipline di «urgenza ed emergenza nell'adulto e nel bambino» e «riparazione e sostituzione di cellule, organi e tessuti», all'IRCCS di diritto pubblico «Fondazione Ca' Grande Ospedale Maggiore Policlinico», con sede a Milano, via Sforza n. 28;

Vista la nota prot. n. 13841-U del 30 marzo 2023, con la quale l'IRCCS «Fondazione Ca' Grande Ospedale Maggiore Policlinico», codice fiscale e partita IVA 04724150968, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, la proposta dell'afferenza alle aree tematiche di «cardiologia-pneumologia», «oncologia», «ematologia e immunologia», «neurologia», «gastroenterologia», «ostetricia e ginecologia» e «trapiantologia», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 4 dicembre 2020;

Vista la nota prot. DGRIC n. 3846 del 25 luglio 2023, con la quale la Direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, delle aree tematiche di «cardiologia-pneumologia», «oncologia», «ematologia e immunologia», «neurologia», «gastroenterologia», «ostetricia e ginecologia» e «trapiantologia» richieste dall'Istituto con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e innovazione in sanità 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla Regione Lombardia;

Vista la nota prot. n. 0034226 del 30 agosto 2023, con la quale la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole in merito alle aree tematiche di «cardiologia-pneumologia», «oncologia», «ematologia e immunologia», «neurologia», «gastroenterologia», «ostetricia e ginecologia» e «trapiantologia» richieste dall'Istituto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 4 dicembre 2020 e ferma restando la vigenza del medesimo, le aree tematiche di afferenza individuate per l'IRCCS di diritto pubblico «Fondazione Ca' Grande Ospedale Maggiore Policlinico», con sede a Milano, via Sforza n. 28, sono «cardiologia-pneumologia», «oncologia», «ematologia e immunologia», «neurologia», «gastroenterologia», «ostetricia e ginecologia» e «trapiantologia».

2. Le aree tematiche di cui al presente decreto sono valide con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 6 novembre 2024

Il Ministro: SCHILLACI

24A06169

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

DECRETO 12 novembre 2024.

Autorizzazione all'organismo ITALCERT S.r.l. all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134.

IL CAPO DEL VI REPARTO
DEL COMANDO GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successive modificazioni (SOLAS 74/78 come emendata);

Visto il Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965, reso obbligatorio dal Capitolo VII della SOLAS 74/78 come emendata;
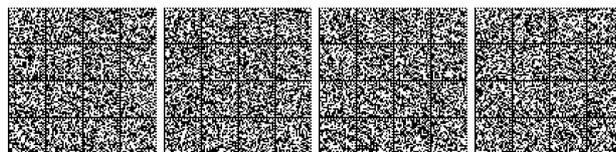
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose, ed in particolare l'art. 10, comma 4 relativo all'omologazione e al collaudo delle cisterne;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 rubricato «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed in particolare l'art. 14 relativo alle funzioni e compiti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto dirigenziale n. 686 in data 14 luglio 2014 recante «Autorizzazione all'organismo Italcert S.r.l. all'espletamento dei compiti di cui all'art. 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2005»;

Vista l'istanza datata 19 aprile 2024 con annessa documentazione, assunta con prot. n. 55889 del 22 aprile 2024, presentata dalla società Italcert S.r.l., con sede legale in Milano, viale Sarca n. 336 (registro imprese di Milano numero iscrizione e codice fiscale n. 10598330156), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di cui all'art. 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134;

Vista la documentazione prodotta dalla predetta società a corredo della richiesta di autorizzazione, nonché l'esito degli accertamenti svolti da personale dipendente in data 9 e 10 ottobre 2024, così come formalizzati attraverso il Rapporto di Audit per il rinnovo dell'autorizzazione ad operare quale organismo autorizzato ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2005 ed assunto a protocollo n. 150069 in data 6 novembre 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Italcert S.r.l. con sede legale in Milano, viale Sarca n. 336 (registro imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale n. 10598330156), è autorizzato ad espletare i compiti previsti dall'art. 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, per l'omologazione ed il collaudo, in conformità alle disposizioni dei capitoli 6.7 e 6.8 del codice IMDG, delle cisterne così come definite all'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

2. Il succitato organismo dovrà apporre sulle cisterne la seguente sigla di identificazione:

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida fino al 13 luglio 2034 ed è soggetta alle verifiche periodiche da parte dell'amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2024

Il Capo del Reparto: CIMMINO

24A06178

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 11 novembre 2024.

Realizzazione del Polo impiantistico di Roma Capitale: deroga all'art. 15, comma 1, della legge Regione Lazio n. 15 dell'11 agosto 2008 e s.m.i. e all'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i.. (Ordinanza n. 40).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, di un Commissario straordinario del Governo «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo (di seguito, «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto Presidenziale del 21 giugno 2022.

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge

15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», che:

al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni e, nello specifico:

a) la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 198-*bis* del medesimo decreto;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c) l'elaborazione e l'approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis*, e 195, comma 1, lettera *f)*, del sopra richiamato decreto legislativo n. 152/2006;

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006;

al comma 2, prevede che il Commissario straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 ove necessario, «può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. […] La regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia».

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale», cd «Codice ambientale», che si pone come «obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali» ed, in particolare, l'art. 198 che, al comma 1, dispone che «I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani» ed al comma 2 che gli stessi «concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti»;

Visto il Programma nazionale di gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 257 del 24 giugno 2022 del Ministero per la transizione ecologica con valenza per gli anni dal 2022 al 2028, che costituisce una forte innovazione nella disciplina della pianificazione della gestione dei rifiuti, fissando i macro-obiettivi, definendo i criteri e le linee guida strategiche che le regioni e le province autonome seguono nella predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, e che rappresenta uno strumento di indirizzo e supporto della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti, volto a garantire la rispondenza dei criteri di pianificazione agli obiettivi della normativa comunitaria, nonché la sostenibilità, l'efficienza, efficacia ed economicità dei sistemi di gestione dei rifiuti in tutto il territorio nazionale, in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale;

Vista la legge della Regione Lazio 25 luglio 2022, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto la «Disciplina degli Enti di Governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani», il cui art. 4 recante «Disposizioni per la gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale», al comma 1, dispone che «Roma Capitale esercita le funzioni concernenti la gestione dei rifiuti urbani nel proprio territorio secondo le modalità organizzative definite ai sensi del rispettivo ordinamento e nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge e di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 152/2006 e dall'art. 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina)»;

Vista la deliberazione del 13 maggio 2021, n. 44 con la quale l'assemblea capitolina ha approvato il «Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani»;

Atteso che:

con ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 4 agosto 2022 è stata disposta l'adozione della proposta del piano dei rifiuti di Roma Capitale e l'avvio, entro il 12 agosto 2022, della procedura per la valutazione ambientale strategica (VAS) - di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni - concernente la «Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente» e presa d'atto della proposta del «Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale»;

con decreto del Commissario straordinario n. 1 del 12 agosto 2022 è stato disposto l'avvio della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e del relativo Rapporto ambientale nonché l'individuazione di Città Metropolitana di Roma Capitale (di seguito «CMRC»), Dipartimento III Ambiente e tutela del territorio: Acqua - Rifiuti - Energia - Aree protette, nella persona del direttore *pro tempore* del Dipartimento medesimo, dott.ssa Rosanna Capone, quale autorità competente;

con ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 1° dicembre 2022 è stata conclusa la suddetta procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS) ed è stato approvato il Piano di gestione dei rifiuti di Roma
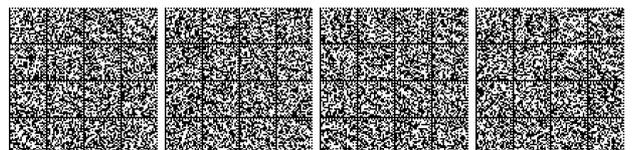
Capitale, unitamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi, con i relativi allegati;

con ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 1° dicembre 2022:

è stata disposta la realizzazione da parte di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione, autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'Allegato C, Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, (di seguito «Polo impiantistico»), con le caratteristiche previste dal Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (di seguito «PGRRC») approvato dal Commissario straordinario, relativo alla:

a) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti;

b) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati;

è stato imposto un vincolo di destinazione finalizzato all'installazione del predetto impianto di termovalorizzazione, sui terreni e sulle pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale, identificati dai seguenti dati catastali: Foglio 1186 Particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, acquisiti da AMA S.p.a. in forza di rogito notarile n. 13786 del notaio Nicola Atlante registrato a Roma in data 25 novembre 2022;

è stata disposta l'indizione, da parte di Roma Capitale, di una manifestazione di interesse per la presentazione di *Project Financing* per il su richiamato Polo impiantistico, secondo i termini e le modalità da definirsi nello specifico avviso pubblico;

è stato dichiarato il pubblico interesse della proposta di *Project Financing* individuata in esito alla conclusione della manifestazione di interesse da avviarsi da parte di Roma Capitale;

è stato disposto che venga costituito un diritto di superficie, *ex* art. 952 e ss. del codice civile, a tempo determinato ed a titolo oneroso, con decisione dell'assemblea dei Soci di AMA S.p.a., secondo le forme e le modalità stabilite dallo Statuto societario, sui terreni e sulle pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale, identificati dai seguenti dati catastali: Foglio 1186 Particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, di proprietà di AMA S.p.a., in favore del concessionario, per la realizzazione del predetto Polo impiantistico, quale risultante dalla procedura indetta da Roma Capitale per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la predetta presentazione di *Project Financing*.

Dato atto che il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli inquinamenti (già Dipartimento ciclo dei rifiuti) con:

determinazione dirigenziale n. NA/152 del 1° dicembre 2022 ha approvato l'avviso esplorativo riguardante la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di *Project Financing* finalizzate all'individuazione del promotore *ex* art. 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50/2016 per l'affidamento della concessione del predetto Polo impiantistico;

determinazione dirigenziale n. NA/101 del 9 marzo 2023 ha approvato l'unica proposta pervenuta, presentata dall'RTI - Raggruppamento temporaneo di imprese - composto da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti, contenente le proposte tecnica ed economica, ammettendola alle fasi successive della procedura, chiusasi il successivo 25 marzo;

determinazione dirigenziale n. NA/116 del 22 marzo 2023 ha nominato la Commissione giudicatrice per l'esame delle proposte di *Project Financing* finalizzata all'individuazione del promotore per l'affidamento della concessione del Polo impiantistico di cui alla determinazione dirigenziale n. NA/152/2022.

Atteso, altresì, che

con ordinanza n. 27 del 16 novembre 2023, il Commissario straordinario ha disposto:

l'approvazione della determinazione dirigenziale del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti n. NA/341/2023 relativa alla proposta tecnico economica di *Project financing* ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per l'Affidamento della concessione del Polo impiantistico, come descritto in precedenza, presentata dal RTI composta da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti, attribuendo allo stesso RTI la qualifica di promotore;

che Roma Capitale provveda ad inserire nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 36/2023 l'impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti unitamente all'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati;

che Roma Capitale, tramite le competenti Strutture, provveda ad indire una gara europea a procedura telematica aperta di *Project financing* ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 per l'affidamento della concessione del Polo impiantistico;

in forza dei poteri di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 e successive modificazioni ed integrazioni, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, la deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 36/2023 di cui all'art. 41, comma 2 nonché all'art. 6 dell'All. I.7, relativamente al contenuto del progetto di fattibilità tecnico economica (di seguito «PFTE») posto a base di gara, nonché parzialmente a quanto indicato all'art. 193, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 36/2023, prevedendo che l'offerta, oltre alle varianti migliorative, contenga le integrazioni necessarie rispetto al progetto posto a base di gara;
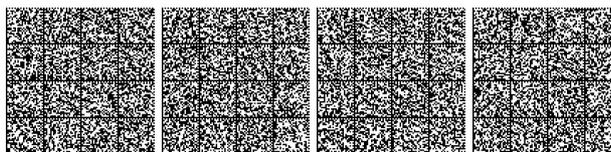
in attuazione della su richiamata ordinanza commissariale n. 27/2023, il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, con determinazione dirigenziale n. NA/342 del 16 novembre 2023, ha disposto l'avvio del procedimento per l'affidamento della concessione del più volte richiamato Polo impiantistico, mediante *Project financing* ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023, per un valore dell'investimento pari a euro 946.100.000,00, IVA esclusa;

con successiva determinazione dirigenziale n. SU/654 del 16 novembre 2023, il Dipartimento centrale appalti di Roma Capitale ha provveduto ad indire, ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo n. 36/2023, la gara ad approvare il bando e il disciplinare di cui all'art. 225 del decreto legislativo n. 36/2023 alla pubblicazione degli atti di gara;

il bando di gara è stato pubblicato sulla piattaforma Tutto Gare di Roma Capitale ID 2028 ID SUAFF 98542, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* europea serie S n. 223 del 20 novembre 2023, nella *Gazzetta Ufficiale* V Serie speciale contratti pubblici n. 134 del 20 novembre 2023, nonché sul Servizio contratti pubblici del MIT (SCP);

a seguito della valutazione dell'offerta pervenuta, la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. NA/173 del 31 maggio 2024, ha trasmesso al RUP i verbali relativi ai lavori della stessa all'esito dei quali è stata proposta l'aggiudicazione della gara all'RTI composta da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti.

Considerato che con ordinanza n. 30 del 07 agosto 2024, il Commissario straordinario ha disposto, con i poteri di cui art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni che Roma Capitale, in qualità di stazione appaltante ed ente concedente, si avvalga di Invitalia, quale Centrale di Committenza, per l'affidamento delle attività di verifica, ai sensi dell'art. 42 e dell'All.I.7 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, sia del PFTE sia del successivo progetto esecutivo, mediante procedura negoziata ex art. 76, comma 2, lettera *c)*, invitando 5 operatori economici accreditati ai sensi degli articoli 34 e 35 dell'All.I.7 sopra richiamato, autorizzando a tal fine la sottoscrizione di apposita Convenzione;

Preso atto che:

l'Ufficio ispettorato edilizio del Municipio IX, a seguito di segnalazione della Polizia locale di Roma Capitale, ha accertato in data 26 gennaio 2024 in Roma, via Ardeatina km 23,600, in area ricadente in zona di P.R.G. Sistema insediativo - Città da ristrutturare - Tessuti nei programmi integrati prevalentemente per attività (Programma Integrato n. 12 Santa Palomba) per le particelle 796, 818, 819, 820, 822, 860, 861 e in area ricadente in zona di P.R.G. Sistema insediativo - Città della trasformazione - Ambiti a pianificazione particolareggiata (A.S.I. di Santa Palomba) per le particelle 560, 561, 673 e 674, area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera *m)* del decreto legislativo n. 42/2004 (zone di interesse archeologico e relative fasce di rispetto), la presenza di diversi interventi edilizi;

il Municipio Roma IX, con determinazione dirigenziale n. CN/1516 del 9 agosto 2024 ha dichiarato «l'inefficacia della D.I.A. prot. n. 40928 del 18 luglio 2002», (integrativa della precedente D.I.A. di cui al prot. CN/2001/61193 concernente le particelle 16 e 105 di cui al Foglio 1186), «al netto dei tratti di recinzione previsti in aree prive di vincolo di interesse archeologico nonché ha ingiunto la rimozione o demolizione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. Lazio n. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, degli interventi edilizi realizzati in via Ardeatina km 23,600 a carico di Immobiliare Palmiero S.r.l. e di AMA S.p.a., di cui alla lettera *c)* punti I., II. e III. del citato provvedimento, riportati a seguire, entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento medesimo di cui alla nota prot. n. CN/112280 del 12 agosto 2024, e delle ulteriori eventuali opere abusive medio tempore ivi eseguite, e il ripristino dello stato dei luoghi:

I) nelle aree a sud del fosso, accessibili attraverso un ingresso presente su via Ardeatina, sono state rilevate le seguenti opere:

a. realizzazione di n. 2 cancelli carrabili, ciascuno di dimensioni m. 7 di larghezza x m. 2 di altezza e di un cancello pedonale di dimensioni m. 1.45 di larghezza x m. 2 di altezza, sorretti da pilasti e muri in cemento armato anch'essi di altezza m. 2 circa; gli accessi carrabili e pedonale sono arretrati di circa 17 metri rispetto al sedime stradale di via Ardeatina;

b. lungo l'intero fronte di proprietà prospicente Via Ardeatina è stata realizzata una recinzione costituita da muri in cemento armato di altezza m. 1 circa, con soprastanti pannelli grigliati metallici modulari (tipo keller);

c. sul lato destro dell'ingresso di via Ardeatina è stato realizzato un manufatto di superficie di mq. 80 circa, con altezza interna di m. 3, il cui piano di calpestio è posto ad una quota inferiore di circa un metro rispetto alla quota di campagna; il manufatto, originariamente destinato ad ospitare locali tecnici, ha accesso sia dall'interno della proprietà, sia da Via Ardeatina attraverso un varco pedonale presente sulla recinzione sopra descritta;

d. sempre all'interno dell'ingresso su via Ardeatina, oltre i cancelli, è presente un'area asfaltata con doppia corsia di marcia (corrispondente ai due cancelli sopra descritti) di dimensioni m. 55 x 20 circa, ricadente all'interno della p.lla 818; alla destra di detta area è presente un piazzale, anch'esso asfaltato, di forma trapezoidale di superficie mq. 3.630 delimitata da muri in cemento armato di altezza variabile fino ad un massimo di cm. 80 circa; alla sinistra della viabilità di ingresso è presente un'altra area di forma trapezoidale di superficie mq. 4.356, priva di pavimentazione, anch'essa delimitata da muri in cemento armato di altezza variabile fino ad un massimo di m. 1 circa; oltre i piazzali sopra descritti, all'interno della p.lla 818, sono presenti tracce di pregressi livellamenti;

e. in prossimità del confine sud-ovest della proprietà, è presente un muro di contenimento di altezza variabile da m. 3.00 a m. 4.00 circa, di lunghezza m. 225 circa; un tratto del suddetto muro, per una lunghezza di m. 21 circa, alla data del sopralluogo, è risultato collassato e ribaltato a terra; al disopra del suddetto muro,
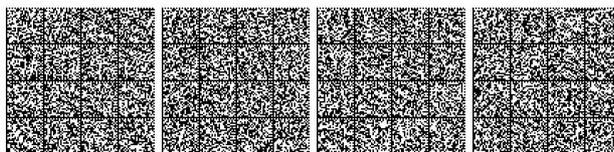
in corrispondenza del confine di proprietà, è presente un ulteriore muro in cemento armato con soprastanti pannelli metallici; il muro sopra descritto prosegue lungo il confine nord est per un tratto di m. 110 circa con altezza variabile da m. 4.00 a m. 1.50 circa ad accompagnare l'orografica del terreno circostante; parimenti avviene sul lato sud ovest, dove il muro di contenimento prosegue per un tratto di m. 40 circa, con altezza variabile da m. 3.50 a m. 1.00 circa, fino a raccordarsi ai muri del piazzale asfaltato sopra descritto; nei punti di contatto tra i muri sopra descritti sono presenti due tettoie in cemento armato di forma trapezoidale, ciascuna delle quali ancorata su due lati ai muri di contenimento stessi e, sulla parte frontale, sorrette da pilastri sempre in cemento armato; le tettoie hanno superficie rispettivamente di mq. 76 e 72 circa;

f. oltre alle opere sopra descritte, all'interno dell'area sono presenti pali di illuminazione e pozzetti in cemento interrati o parzialmente interrati per la predisposizione del passaggio di reti di impianti tecnologici e di raccolta e convogliamento delle acque;

II) nelle aree a nord del fosso, è stata rilevata la realizzazione di una recinzione della stessa tipologia di quella indicata al precedente punto b. del precedente elenco su un tratto del confine dell'area con Via Cancelliera, per una lunghezza di 180 metri circa, in posizione arretrata rispetto al sedime stradale;

III) in relazione al citato fosso, dal confronto tra la posizione dell'alveo indicata nella planimetria catastale e l'attuale posizione, emerge che lo stesso abbia subito modifiche del tracciato; dalla visione delle foto aeree disponibili in rete (google earth) si è potuto verificare che nel 2003 sono state effettuate movimentazioni di terra che hanno spostato verso nord tratti dell'alveo preesistente; dalla visione delle cartografie del Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) 15/5 Decima - Trigoria, allora vigente e del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) attualmente vigente, il suddetto fosso non risulta assoggettato a tutela ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera *c)* del decreto legislativo n. 42/2004»;

con il predetto provvedimento dirigenziale il Municipio IX ha, tra l'altro, determinato che, qualora venga accertata l'inottemperanza a quanto ingiunto, senza pregiudizio dell'azione penale, sarà irrogata la sanzione prevista dall'art. 15, comma 3, della L.R. 15/2008 e si procederà alla demolizione d'ufficio, in danno, dell'opera in questione realizzata su terreno sito in Roma, in via Ardeatina km. 23,600 distinto al Nuovo catasto terreni al Foglio 1186 Particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822 ricadente in sistema di P.R.G.;

Dato atto che:

AMA S.p.a. è proprietaria dell'area identificata dai seguenti dati catastali: Foglio 1186 Particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822;

sulla suddetta area grava un vincolo di destinazione finalizzato all'installazione del predetto impianto di termovalorizzazione.

Preso atto, altresì, che:

AMA S.p.a., con nota prot. n. 159390.U del 22 ottobre 2024, richiedeva a Roma Capitale - Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli Inquinamenti l'autorizzazione a procedere alle azioni necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, atteso che «l'area in questione risulta soggetta ad un vincolo di destinazione finalizzato all'installazione di un impianto di termovalorizzazione, secondo quanto previsto dall'ordinanza n. 8/2022 emanata dal Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» con indicazione delle opere che «non possano essere oggetto di alcun intervento poiché già previste nel progetto del proponente del *Project Financing* per la futura realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione»;

AMA S.p.a. con nota prot. n. 0163440.U del 29 ottobre 2024, trasmetteva al predetto Dipartimento sia la nota con la quale aveva comunicato al competente Dipartimento di CMRC la propria intenzione di presentare formale istanza per procedere allo spostamento del fosso insistente nell'area di sua proprietà in via Ardeatina km 23,600 - Santa Palomba (RM), ai fini del rilascio del relativo parere sia il riscontro fornito da quest'ultimo laddove veniva reputato perseguibile quanto proposto con la precisazione che la relativa procedura avrebbe dovuto essere attivata presso la competente Agenzia del demanio;

il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli Inquinamenti, nonché RUP della procedura di *Project Financing* per la realizzazione del Polo impiantistico, con nota prot. n. NA/23104 del 31 ottobre 2024, riguardo a ciascuno degli interventi di rimozione o demolizione imposti dalla determinazione dirigenziale del Municipio Roma IX n. CN/1516/2024, forniva indicazioni rispetto a quelli già previsti nel PFTE oggetto della procedura di *Project Financing* per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di cui all'ordinanza commissariale n. 8/2022, riportate a seguire:

con riferimento alla lettera *c)* punto I. a.:

«Il PFTE non prevede alcun accesso al termovalorizzatore nell'area dove oggi sono presenti i 2 cancelli carrabili e prevede pertanto la rimozione/demolizione delle suddette opere. Nel PFTE in tale area è prevista la realizzazione di una recinzione perimetrale situata sul limite di proprietà dell'area»;

con riferimento alla lettera *c)* punto I. b.:

«Il PFTE prevede la demolizione di tale recinzione e la realizzazione di una nuova recinzione lungo tutto il perimetro del progetto realizzata da un muro in cemento armato con soprastanti pannelli grigliati metallici. La posizione della nuova recinzione lungo via Ardeatina è prevista lungo il confine indicato nella planimetria catastale»;

con riferimento alla lettera *c)* punto I. c.:

«Il PFTE prevede la demolizione del manufatto ad oggi presente. In tale area, verrà infatti realizzata una sistemazione a verde e l'edificio antincendio. Non sono previsti accessi all'area da via Ardeatina»;

con riferimento alla lettera *c)* punto I. d.:

«Il PFTE prevede la demolizione di tali opere/manufatti [ndr area asfaltata con doppia corsia di marcia, piazzale e area di forma trapezoidale priva di pavimentazione, tracce di pregressi livellamenti] ad oggi presenti sul sito in quanto in tale zona è prevista la realizzazione degli edifici del termovalorizzatore e delle strade interne all'impianto»;
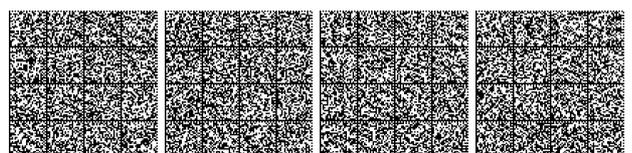
con riferimento alla lettera *c)* punto I. e.:

«Il PFTE prevede:

nel tratto in prossimità del confine sud-ovest della proprietà la realizzazione di un'opera di sostegno situata più a sud rispetto all'attuale muro di contenimento e la realizzazione di un muro di recinzione in cemento armato con soprastante pannelli metallici in corrispondenza della recinzione esistente più a nord; il PFTE prevede la demolizione del muro esistente in tale tratto;

nel tratto lungo il confine nord est (tratto di circa 110 *m)*, verrà realizzata un'opera di sostegno parallela al muro esistente e la recinzione di progetto, sul limite di proprietà;

nel tratto lungo il lato ovest (interno all'area), non è prevista la presenza del muro di contenimento esistente in quanto il progetto prevede una diversa sistemazione; il PFTE prevede la demolizione del muro esistente in tale tratto.

Il PFTE prevede inoltre la demolizione delle due tettoie»;

con riferimento alla lettera *c)* punto I. f.:

«Il PFTE prevede la demolizione di tali opere/manufatti [ndr pali di illuminazione e pozzetti] ad oggi presenti sul sito in quanto non compatibili con la sistemazione finale dell'impianto»;

con riferimento alla lettera *c)* punto II.:

«Il PFTE prevede la demolizione del muro preesistente lungo via della Cancelliera e la realizzazione di una nuova recinzione in corrispondenza del limite della proprietà»;

con riferimento alla lettera *c)* punto III.:

«Il PFTE prevede lo spostamento dell'opera idraulica attualmente presente - Fosso di Cancelliera - verso la Strada provinciale SP4a (Via Cancelliera) tramite la realizzazione di un canale a pelo libero a sezione rettangolare con profondità variabile da 4 a 9 metri dalla quota del piazzale realizzando un tratto parallelo alla SP4a» in relazione al quale, con nota prot. 138965.U del 18 settembre 2024, AMA S.p.a. aveva richiesto la documentazione di progetto del termovalorizzatore ai fini della istanza all'Agenzia per il demanio di sdemanializzazione del fosso onde procedere allo spostamento del medesimo.

Al riguardo precisava, inoltre, che il competente Dipartimento di CMRC, con nota prot. n. 0180104 del 28 ottobre 2024, aveva reputato «perseguibile quanto proposto [ndr da AMA S.p.a.] se verrà garantito il rispetto della messa in atto di tutte le soluzioni morfologiche, tecniche e funzionali indispensabili per perseguire la sicurezza contro il rischio idraulico» puntualizzando che «ai sensi dell'art. 5-*bis* della legge n. 212/2003 e per consolidata prassi, tale procedura dovrà essere attivata presso la competente Agenzia del demanio che dovrà ottenere il parere della scrivente autorità idraulica competente ed il parere geomorfologico di competenza della Regione Lazio».

Richiamati:

il regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 67, in tema di edilizia privata, il cui comma 3 dispone che «La Circoscrizione assicura inoltre l'esercizio delle funzioni derivanti dal regolamento edilizio per quanto attiene al controllo sulle costruzioni, alle misure di prevenzione e repressione delle opere abusive eseguite in assenza o in difformità delle concessioni o autorizzazioni edilizie»;

la legge Regione Lazio n. 15 dell'11 agosto 2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di «Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia» e, in particolare, l'art. 15 rubricato «Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali», che:

al comma 1 dispone che «Ferma restando la sospensione dei lavori prevista dall'art. 14 per le opere non ultimate, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l'esistenza di interventi di nuova costruzione in assenza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività nei casi previsti dall'art. 22, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e successive modifiche o in totale difformità dagli stessi, ovvero con variazioni essenziali determinate ai sensi dell'art. 17, ingiunge al responsabile dell'abuso, nonché al proprietario, ove non coincidente con il primo, la demolizione dell'opera ed il ripristino dello stato dei luoghi in un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni […];

al comma 6 dispone che «Per le opere ultimate eseguite abusivamente su terreni sottoposti a vincoli di cui agli articoli 24 e 26, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore dell'ente cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo, che procede alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nell'ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune»;

il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» e, in particolare, l'art. 31 che:

al comma 2 dispone che «Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'art. 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3»;

al comma 3 dispone che «Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. […]».

Considerato che:

la succitata determinazione dirigenziale del Municipio Roma IX n. CN/1516/2024, dichiarata l'inefficacia della D.I.A. prot. n. CN/40928/2002, al netto dei tratti di
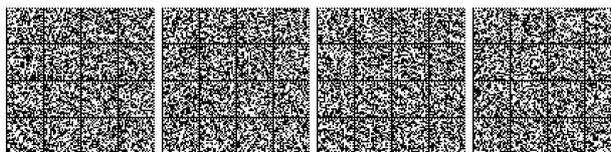
recinzione previsti in aree prive di vincolo di interesse archeologico, ha ingiunto alla Immobiliare Palmiero S.r.l. e ad AMA S.p.a., rispettivamente in qualità responsabile della violazione edilizia e di proprietario non responsabile della stessa, di rimuovere e/o demolire gli interventi edilizi realizzati in via Ardeatina km 23,600 e le ulteriori eventuali opere abusive medio tempore ivi eseguite, nonché di ripristinare lo stato dei luoghi entro il termine previsto dall'art. 15 della legge R.L. n. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, decorrente dalla notifica del predetto provvedimento;

le attività di demolizione delle opere abusive indicate nel su menzionato provvedimento, unitamente al ripristino dello stato dei luoghi relativamente al fosso lungo un tracciato differente da quello originario, sono ricomprese nel PFTE oggetto della procedura di *Project Financing* per l'affidamento della concessione del Polo impiantistico, come rappresentato dal RUP nonché Direttore del Dipartimento Ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli inquinamenti con la succitata nota prot. NA/2024/23104;

le attività ingiunte dal Municipio IX con il su richiamato provvedimento, seppur con tempistiche diverse da quelle dallo stesso indicate in linea con la vigente normativa di settore, saranno effettuate durante i lavori di costruzione dell'impianto di termovalorizzazione;

i costi connessi alle su richiamate attività sono già ricompresi nel predetto PFTE;

la rimozione delle recinzioni perimetrali e dei muri di contenimento abusivi, senza la contestuale realizzazione di opere alternative, potrebbe comportare rischi sia per quanto concerne la stabilità dei terreni sia per quanto riguarda la possibilità di accesso all'area da parte di persone non autorizzate e/o l'abbandono di rifiuti sull'area stessa.

Considerato, altresì, che:

la realizzazione del Polo impiantistico discende sia dall'analisi delle criticità individuate ed esplicitate nel PGRRC, derivanti principalmente dall'assenza di impianti adeguati dedicati alla gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, sia dalla scelta della configurazione adottata per il recupero energetico dai rifiuti indifferenziati, così come indicata dal Programma nazionale gestione rifiuti;

l'attuale situazione di assenza impiantistica provoca la necessità di affidare la gestione di tutte le fasi della gerarchia rifiuti a soggetti terzi, spesso localizzati in altri Comuni e/o in altre Regioni con conseguente aggravio dei costi di gestione e una significativa incidenza sulle quote tariffarie ricadenti sui cittadini di Roma Capitale;

il permanere dell'assenza degli impianti necessari a svolgere tutte le fasi della gerarchia dei rifiuti ovvero il ritardo nella loro realizzazione determina pesanti impatti ambientali sul territorio comunale e un'intensa attività di trasporto extracomunale ed extraregionale, così come quantificato ed elaborato dal PGRRC.

Dato atto che:

il cronoprogramma del PFTE fissa il termine per l'ultimazione dei lavori a trentasei mesi dalla consegna degli stessi per le attività di cantierizzazione e di preparazione del sito *de quo*;

la consegna dei lavori per le attività di cantierizzazione e di preparazione del sito è vincolata al completamento delle attività di verifica del PFTE, ai sensi dell'art. 42 e dell'All.I.7 del decreto legislativo n. 36/2023, oggetto del sopracitato affidamento ed attualmente in corso, di cui alla ordinanza commissariale n. 30/2024;

le attività ingiunte dal Municipio IX con il su richiamato provvedimento, seppur con tempistiche diverse da quelle dallo stesso indicate, saranno effettuate durante i lavori di costruzione dell'impianto di termovalorizzazione in quanto ricomprese, unitamente ai relativi costi, nel PFTE oggetto della procedura di *Project Financing* per l'affidamento della concessione del Polo impiantistico.

Ritenuto:

necessario derogare al termine di novanta giorni, di cui all'art. 15, comma 1, della legge R.L. n. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale fissazione dello stesso al 31 ottobre 2026, al fine di assicurare, nei tempi previsti dal cronoprogramma del PFTE in fase di aggiudicazione, la realizzazione del Polo impiantistico e garantire la tutela del correlato interesse pubblico relativo al raggiungimento dell'autosufficienza impiantistica di Roma Capitale e della prossimità territoriale nel trattamento dei rifiuti;

pertanto, necessario disporre la sospensione della determinazione dirigenziale del Municipio Roma IX n. CN/1516/2024 che individua in novanta giorni il termine per la rimozione e/o demolizione degli interventi edilizi realizzati in via Ardeatina km 23,600, delle ulteriori eventuali opere abusive medio tempore ivi eseguite, nonché il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento alle particelle identificate dai seguenti dati catastali: Foglio 1186 Particelle 16,105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822,860 e 861, atteso che le attività ingiunte dal Municipio IX con il su richiamato provvedimento, seppur con tempistiche diverse da quelle dallo stesso indicate, saranno effettuate durante i lavori di costruzione dell'impianto di termovalorizzazione in quanto ricomprese, unitamente ai relativi costi, nel PFTE oggetto della procedura di *Project Financing* per l'affidamento della concessione del Polo impiantistico.

Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 7 novembre 2024 prot. RM/6369 ed espresso con nota acquisita al protocollo del Commissario straordinario il successivo 11 novembre prot. RM/6465;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Dispone:

con i poteri di cui art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022,

1) la deroga al termine di novanta giorni, di cui all'art. 15, comma 1, della legge R.L. n. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2011 e successive modificazioni ed integrazioni con contestuale fissazione dello stesso al 31 ottobre 2026 al fine di assi-

curare, nei tempi previsti dal cronoprogramma del PFTE, oggetto della procedura di *Project Financing* per l'affidamento della concessione del Polo impiantistico e in fase di aggiudicazione, la realizzazione dello stesso e garantire la tutela del correlato interesse pubblico relativo al raggiungimento dell'autosufficienza impiantistica di Roma Capitale e della prossimità territoriale nel trattamento dei rifiuti;
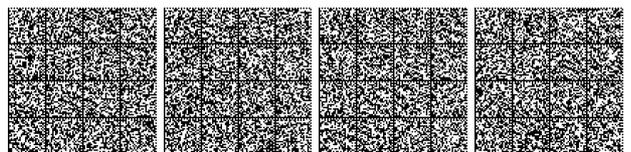
2) la sospensione della determinazione dirigenziale del Municipio Roma IX n. CN/1516/2024 nella che individua in novanta giorni il termine per la rimozione e/o demolizione degli interventi edilizi realizzati in Via Ardeatina km 23,600, delle ulteriori eventuali opere abusive medio tempore ivi eseguite, nonché il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento alle particelle identificate dai seguenti dati catastali: Foglio 1186 Particelle 16,105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, 860 e 861, atteso che le attività ingiunte dal Municipio IX con il su richiamato provvedimento, seppur con tempistiche diverse da quelle dallo stesso indicate, saranno effettuate durante i lavori di costruzione dell'impianto di termovalorizzazione in quanto ricomprese, unitamente ai relativi costi, nel PFTE oggetto della procedura di *Project Financing* per l'affidamento della concessione del Polo impiantistico;

3) che, decorso il termine di cui al punto 1, individuato al 31 ottobre 2026, venga verificata l'effettiva rimozione e/o demolizione degli interventi edilizi oggetto della succitata Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma IX n. CN/1516/2024;

4) la notifica, a mezzo posta elettronica certificata, del presente provvedimento, a cura del Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale, al Municipio IX – Direzione Tecnica, all'Immobiliare Palmiero S.r.l., ad AMA S.p.a., al Dipartimento IV «Pianificazione strategica e Governo del territorio» di Città metropolitana di Roma Capitale, alla Regione Lazio, nonché al coordinatore della Direzione 2 della Struttura commissariale;

5) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni di «attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».

Roma, 11 novembre 2024

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

24A06167

ORDINANZA 15 novembre 2024.

Programma dettagliato degli interventi del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 - Art. 9, comma 1, lettera *b)* - Intervento ID n. 249 recante «Potenziamento e dispiegamento di sistemi di videosorveglianza per eventi giubilari»: suddivisione in due interventi. (Ordinanza n. 42).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 423, dispone che: «Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla società "Giubileo 2025" di cui al comma 427. [*omissis*]. Il programma dettagliato deve altresì individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. [*omissis*];

al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, dispone che «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. […]».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto Presidenziale del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visti:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, con il quale è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alla preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, includendo nel predetto Programma anche gli interventi già approvati in forza del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2024, 15 febbraio 2024 e 8 marzo 2024 recanti l'approvazione della proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 recante l'approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025 - Progetto accoglienza;

il decreto del Presidente del Consiglio 11 giugno 2024 recante l'approvazione della proposta di aggiornamento e rimodulazione del Programma dettagliato degli interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, e, in particolare:

il comma 4, dell'art. 2 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone che «Le schede di cui all'allegato 1 individuano per ciascun intervento, identificato mediante codice unico di progetto (CUP), il cronoprogramma procedurale, costituito da obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, il costo complessivo e l'eventuale finanziamento a carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 420, della legge n. 234 del 2021, di cui all'art. 43 del citato decreto-legge n. 75 del 2023 e di cui all' art. 1, comma 448, della citata legge n. 213 del 2023 e delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare, con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento. Le schede di cui all'allegato 1 riportano, altresì, le informazioni relative all'amministrazione proponente, ai soggetti attuatori, e, se definite, le modalità di attuazione degli interventi, nonché, ove dovuta, l'indicazione della percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori riconosciuta alla società «Giubileo 2025» [*omissis*];

il comma 6, dell'art. 2 del già richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che dispone che «Il Commissario, i soggetti attuatori, i soggetti beneficiari e le stazioni appaltanti individuati nel programma dettagliato sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, della attivazione e della realizzazione dell'intervento o dell'azione nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali, in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea»;

l'art. 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, al comma 1, dispone che «…in relazione agli interventi di cui all'allegato 1, il Commissario, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, nonché a seguito di informativa alla Cabina di coordinamento, è autorizzato, a rimodulare:

a) le risorse disponibili non destinate per legge a specifiche finalità, ivi comprese le risorse provenienti da fonti finanziarie differenti da quelle destinate, per legge, allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, assegnandole a interventi ricompresi nell'allegato 1, i quali presentino un fabbisogno aggiuntivo e non prevedibile al momento dell'emanazione del presente decreto;

b) gli interventi già ricompresi nell'allegato 1, prevedendo che vengano accorpati o suddivisi, in relazione a esigenze e caratteristiche funzionali, ovvero ottimizzati per puntuali necessità emerse in fase di realizzazione.»;

Visti, altresì:

il TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

lo statuto di Roma Capitale;
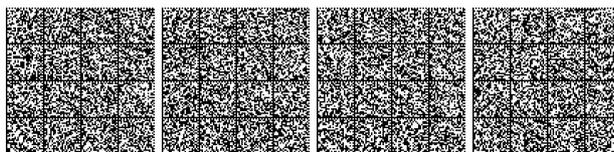
la deliberazione di assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021-2026 per il governo di Roma Capitale»;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della giunta capitolina n. 395 del 1° dicembre 2022;

Richiamato l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, dispone che il Commissario straordinario:

a. coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b. agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-*bis*, della legge n. 234 del 2021;

c. è componente della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 434, della citata legge n. 234 del 2021 [*omissis*];

d. pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021.

e. fornisce alla società le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 420, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

Premesso che:

nel Programma dettagliato degli interventi giubilari, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 11 giugno 2024, figura l'intervento individuato nell'allegato 1 con l'ID n. 249 - «Potenziamento e dispiegamento di sistemi di videosorveglianza per eventi giubilari», rispetto al quale è previsto uno stanziamento di risorse finanziarie pari a euro 3.000.000,00. Roma Capitale svolge le funzioni di soggetto proponente ed attuatore, attraverso il Dipartimento *cybersecurity* e sicurezza urbana;

obiettivo specifico dell'amministrazione di Roma Capitale è includere nel proprio piano di sicurezza il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza per garantire un costante monitoraggio del territorio, a salvaguardia dell'incolumità di quanti vivranno la città in occasione degli eventi giubilari, e acquisire una specifica licenza *software* per monitorare e contrastare eventi *cyber* a danno di Roma Capitale e degli enti partecipati, volti a minare il corretto funzionamento delle infrastrutture digitali durante gli eventi giubilari. L'azione coordinata di polizia locale e protezione civile consentirà, altresì, la gestione in maniera sempre più efficace sia della sicurezza pubblica, sia delle emergenze;

Atteso che:

l'evento giubilare del 2025 richiede una capillare riorganizzazione e un puntuale potenziamento delle attività di controllo della città e, a tal fine, Roma Capitale, ha pubblicato un autonomo bando di gara per la realizzazione di un unico polo operativo, denominato *Smart police support*, attraverso il quale, grazie all'ausilio delle più moderne tecnologie per il rilevamento, si potrà garantire il contenimento e la mitigazione delle minacce *cyber*, unitamente ad una piattaforma in grado di ricevere indicatori di *Threat intelligence e data analytics*;

in tale contesto, Roma Capitale, come obiettivo complementare, intende acquisire una licenza software per integrare e potenziare ulteriormente le attività di monitoraggio e contrasto degli eventi *cyber* a danno dell'amministrazione stessa e degli enti partecipati, volti a minare il corretto funzionamento delle infrastrutture digitali durante gli eventi giubilari;

ad esito della riunione del 30 luglio 2024 con i rappresentanti di Roma Capitale, dell'ufficio di supporto al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 e della Società Giubileo 2025 S.p.a. è emersa la necessità di scindere l'intervento *de quo* in due interventi autonomi, in ragione della distinta attribuzione di competenze nell'ambito delle strutture dipartimentali capitoline e delle esigenze di rispetto delle tempistiche stringenti in vista dei prossimi eventi giubilari;

Roma Capitale - Dipartimento trasformazione digitale, con nota acquisita dalla struttura commissariale prot. n. RM/6411 dell'8 novembre, ha confermato di assumere il ruolo di soggetto attuatore per l'intervento ID 249b, trasmettendo la relativa descrittiva;

si rende, quindi, opportuno intervenire separatamente per il tramite dei due dipartimenti summenzionati di Roma Capitale, attraverso la suddivisione delle attività di cui all'intervento n. 249 al fine di:

consentire di distinguere i singoli cronoprogrammi finanziari e procedurali, anche in ragione delle diverse esigenze funzionali e organizzative;

semplificare le attività amministrativo-contabili, altrimenti di difficile gestione in modalità congiunta in sede di monitoraggio e rendicontazione;

consentire una maggiore efficienza in termini di articolazione temporale delle attività da realizzare, nonché delle correlate procedure di affidamento e di esecuzione da porre in essere;

l'amministrazione capitolina ha richiesto, pertanto, la suddivisione dell'intervento in due distinti nuovi interventi e, conseguentemente, la redistribuzione della dotazione finanziaria complessivamente assegnata all'intervento di che trattasi, pari a 3.000.000,00 di euro, rispettivamente al Dipartimento *cybersecurity* e sicurezza urbana per un importo pari a euro 850.000,00 e al Dipartimento trasformazione digitale per un importo pari a euro 2.150.000,00;

Atteso, altresì, che:

la rimodulazione dell'intervento ID n. 249, di cui all'allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, non incide sull'importo originariamente stanziato né sulla ripartizione per annualità delle risorse, che rimangono invariate rispetto a quanto previsto nell'intervento originario;

la suddivisione dell'intervento sopra richiamato in due interventi, classificati con gli ID 249a e 249b, non modifica né altera la natura dell'intervento originario e comporta la scissione dei relativi Cup, secondo il prospetto sottostante:

DPCM 11.6.24						
Struttura	ID	Intervento	CUP	Costo Intervento	Risorse Giubileo	Altri finanziamenti
Roma Capitale - Dipartimento Cybersecutiry e Sicurezza Urbana	249	Potenziamento e dispiegamento di sistemi di videosorveglianza per eventi giubilari	J84D24000380001	3.000.000,00	3.000.000,00	NO

Suddivisione in 2 interventi						
Struttura	ID	Intervento	CUP	Costo Intervento	Risorse Giubileo	Altri finanziamenti
Roma Capitale - Dipartimento Cybersecutiry e Sicurezza Urbana	249 a	Acquisizione di una licenza software per monitorare e contrastare eventi cyber a danno di Roma Capitale e degli enti partecipati	J86G24000300001	850.000,00	850.000,00	NO
Roma Capitale - Dipartimento Trasformazione Digitale	249 b	Potenziamento e dispiegamento di sistemi di videosorveglianza per eventi giubilari	J87G24000070001	2.150.000,00	2.150.000,00	NO

Rilevato, che la suddivisione dell'intervento ID 249 nei due interventi ID 249a e 249b, come sopra rappresentato, rientra nelle previsioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)* del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, laddove è previsto che il Commissario straordinario, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, può disporre la suddivisione di interventi in relazione alle loro esigenze e caratteristiche funzionali;

Dato atto che:

il Commissario straordinario, con nota prot. n. RM 4618 del 26 agosto 2024, ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'assenso di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024;

il Ministero dell'economia e delle finanze ha manifestato il proprio assenso con nota prot. n. MEF-GAB Prot. 40050 del 16 settembre 2024, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al n. RM/4964, richiedendo al soggetto attuatore di argomentare la proposta di rimodulazione rispetto al bando di gara ed alla chiusura del CUP originario;

a seguito della richiesta di chiarimenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, Roma Capitale - Dipartimento *cybersecurity* e sicurezza urbana ha assicurato, con note acquisite dalla struttura commissariale con prott. n. RM/5400 del 3 ottobre 2024 e RM/5848 del 21 ottobre 2024, che:

la procedura di gara avviata da Roma Capitale per la realizzazione del polo operativo denominato *Smart police support* non altera e non si sovrappone in termini funzionali alle iniziative giubilari di cui all'intervento ID 249;

nessun impegno giuridico è stato assunto a valere sulla quota di risorse giubilari;

il CUP originario J84D24000380001 è stato revocato per l'intervenuta scissione dell'intervento;

Dato atto, altresì dell'avvenuta informativa sulla rimodulazione dell'intervento in oggetto, effettuata dal Commissario straordinario in occasione della riunione del 18 luglio 2024 della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-*bis* e 425-*ter* dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]».
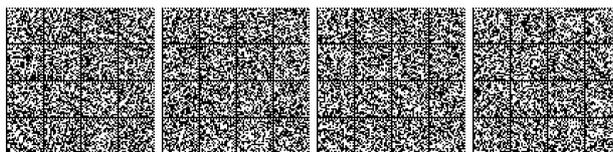
Ritenuto, pertanto di dover procedere, ai sensi di quanto disposto all'art. 9, comma 1, lettera *b)*, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, alla suddivisione dell'intervento individuato nell'allegato 1 con l'ID 249 in due nuovi interventi;

Per quanto espresso in narrativa e *nei considerata*;

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1) la suddivisione *ex* comma 1, lettera *b)* dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, dell'intervento incluso nel Programma dettagliato degli interventi giubilari ed individuato nell'allegato 1 con l'ID 249 recante «Potenziamento e dispiegamento di sistemi di videosorveglianza per eventi giubilari», nei due interventi di seguito elencati:

Struttura	ID	Intervento	CUP	Costo Intervento	Risorse Giubileo	Altri finanziamenti
Roma Capitale - Dipartimento Cybersecutiry e Sicurezza Urbana	249 a	Acquisizione di una licenza software per monitorare e contrastare eventi cyber a danno di Roma Capitale e degli enti partecipati	J86G24000300001	850.000,00	850.000,00	NO
Roma Capitale - Dipartimento Trasformazione Digitale	249 b	Potenziamento e dispiegamento di sistemi di videosorveglianza per eventi giubilari	J87G24000070001	2.150.000,00	2.150.000,00	NO

2) l'approvazione delle schede descrittive degli interventi di cui al punto 1), rimodulati come da prospetto, allegate alla presente ordinanza commissariale e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, che sostituiscono la scheda dell'intervento 249 contenuta nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024;

3) la trasmissione della presente ordinanza a Roma Capitale e Società Giubileo 2025 per il seguito di competenza;

4) La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

5) La trasmissione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Cabina di coordinamento prevista all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».

Roma, 15 novembre 2024

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nell'ordinanza commissariale n. 42/2024 sono stati pubblicati sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 e sono consultabili all'indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

24A06176
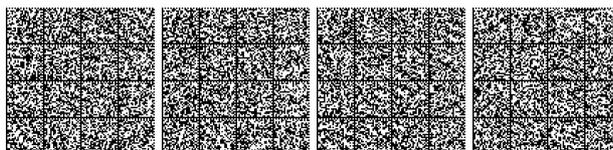
ORDINANZA 15 novembre 2024.

Giubileo 2025 – Intervento 123 «Parcheggio interrato Lungotevere Castello». (Ordinanza n. 43).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

- al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del su menzionato art. 1;

- al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

- al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

- al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

- al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. [...];

Visto

- il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visti

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il Programma dettagliato degli Interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, con il quale è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alla preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, includendo nel predetto Programma anche gli interventi già approvati in forza del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2024, recante l'approvazione della proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2024, recante l'integrazione degli interventi del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, di modifica e rimodulazione del Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025;

Premesso che

- nel Programma dettagliato degli interventi connessi allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 è stato inserito, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022 e nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, tra gli interventi definiti «essenziali ed indifferibili», quello di cui al numero 123 denominato «Parcheggio interrato Lungotevere Castello», opera già inserita nel Piano Urbano Parcheggi di Roma Capitale, che prevede la realizzazione di complessivi n. 393 posti auto, pertinenziali ed a rotazione nell'area antistante l'edificio di proprietà della Casa Madre dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

- l'intervento vede Roma Capitale come amministrazione proponente, il Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti di Roma Capitale come soggetto attuatore e, infine, un soggetto realizzatore privato (di seguito CAM S.p.a.);

- parte dell'area interessata dall'intervento, adiacente all'edificio di proprietà dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, sede degli uffici della Procura generale presso la Corte di appello di Roma e del Tribunale di sorveglianza di Roma, risulta di proprietà demaniale;
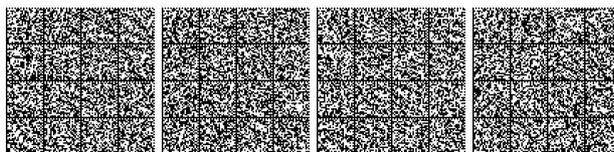
- il parcheggio da realizzare è completamente interrato al di sotto della piazza, mentre, la sistemazione superficiale dovrà garantire la continuità degli spazi pedonali saldandosi quello già esistente che si estende fino a via della Conciliazione, lungo percorsi e zone a verde, con il mantenimento dei «Giardini Portoghesi», costituendo un asse pedonale importante in direzione di San Pietro;

Considerato che

- le fasi operative ed amministrative avviate all'indomani del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, in particolare la mancata definizione della conclusione della Conferenza di servizi anche in relazione ad alcuni pareri negativi emersi nel corso della Conferenza di servizi, convocata dal Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti di Roma Capitale in data 2 maggio 2023, hanno evidenziato l'opportunità di effettuare ulteriori accertamenti e verifiche sotto il profilo dell'impatto idrogeologico e geotecnico dell'opera rispetto al sito e agli edifici posti nel suo immediato contorno, nonché alle implicazioni ed ai rischi in termini di sicurezza delle persone e dei luoghi potenzialmente innalzati in relazione alla realizzazione di un parcheggio in prossimità degli edifici che occupano tra i più delicati uffici dell'amministrazione della giustizia;

- la predetta necessità di effettuare ulteriori e più approfondite indagini sull'area interessata dall'intervento, già riportare all'interno della Conferenza di servizi di cui sopra, sono state evidenziate dal Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con il voto n. 4130 espresso nella adunanza del 17 ottobre 2023;

- ulteriori problematiche operative sono emerse nel corso degli scavi realizzati sull'area al fine di effettuare le indagini archeologiche preventive, che hanno evidenziato la presenza di importanti giacimenti archeologici che, pur non inficiando la realizzazione del parcheggio, hanno comportato la realizzazione di uno scavo particolarmente ampio e profondo, attualmente presente nell'area oggetto dell'intervento;

- in ragione, pertanto, di questa necessaria e prevedibilmente lunga fase di verifica e anche al fine di superare le problematiche di carattere giudiziario amministrativo insorte all'indomani della mancata conclusione della sopra richiamata Conferenza di servizi, rappresentate dalla attuale pendenza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio di un ricorso per l'annullamento del verbale di chiusura della medesima Conferenza, come stabilito nella riunione della Cabina di coordinamento del 5 dicembre 2023, l'opera non risulta più inserita tra gli interventi inizialmente definiti come essenziali ed indifferibili dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, ed è stata trasferita, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, nel novero degli interventi cosiddetti «essenziali», con tempi di attuazione conseguentemente maggiori rispetto all'inizio del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 fissato dal Santo Padre al 24 dicembre 2024;

- il 1° agosto 2024, si è tenuta una riunione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla presenza dei principali soggetti istituzionali coinvolti dalla realizzazione dell'intervento, nella quale i partecipanti hanno espresso: «l'unanime consenso per la realizzazione di un monitoraggio preventivo e vincolante di un anno della falda acquifera sottostante l'area interessata, al fine di scongiurare qualsiasi pericolo di tipo idrogeologico e di staticità, verso gli edifici e le aree interessate dall'intervento. L'attività di monitoraggio, la cui ampiezza, tipologia e collegati criteri saranno esaminati sempre al tavolo, sarà affidata ad un soggetto terzo da individuare con ordinanza commissariale»;

- la predetta riunione ha, pertanto, definito il quadro degli elementi per il rilascio dei necessari assensi istituzionali da parte delle interessate Strutture dello Stato, affidando al Commissario straordinario la definizione dell'*iter* amministrativo-procedurale, sia per quanto attiene la fase delle verifiche tecniche preliminari, sia per quanto riguarda la fase di analisi e definizione delle conclusioni tecniche atte a stabilire la concreta realizzabilità dell'opera, nell'area *de quo*.

- la definizione del percorso di verifica tecnica, come sopra indicata, è stata valutata come necessaria, sia per dare indicazioni sull'assetto dell'area da mantenere nel corso dell'anno giubilare, nel quale verranno svolte le verifiche tecniche di cui sopra, sia, infine, per individuare le procedure amministrative da seguire, qualora, ad esito della fase di monitoraggio e verifica, sia possibile realizzare l'intervento ovvero risulti impossibile

Atteso che

- con la nota prot. RM/4702 del 2 settembre 2024, la Struttura di questo Commissario straordinario, in attuazione delle predette indicazioni del Governo, ha comunicato alla CAM S.p.a., soggetto giuridico realizzatore dell'opera, la necessità di svolgere la sopra disposta campagna tecnica di monitoraggio preventivo e vincolante di un anno della falda acquifera sottostante l'area interessata dai lavori, richiedendo contestualmente la disponibilità a fornire la più ampia collaborazione con il soggetto incaricato delle suddette indagini tecniche e l'assenso alla natura vincolante delle sue conclusioni, relative alla realizzabilità, senza effetti negativi per le persone e per gli immobili presenti nel contesto territoriale, del parcheggio previsto dal Programma dettagliato degli interventi giubilari;

- con la nota del 25 ottobre 2024 (prot. RM/6030), indirizzata alla Struttura di questo Commissario straordinario, la CAM S.p.a., oltre ad assicurare una recinzione dell'area di cantiere rispettosa del decoro urbano, comunicava di «accettare e ritenere vincolanti e non sindacabili gli esiti delle verifiche e della valutazione tecnica del rischio che emergeranno a conclusione delle attività di monitoraggio...in ordine alla realizzabilità del parcheggio», confermando altresì la propria fattiva collaborazione con il Collegio degli esperti;

Considerato, altresì, che

- ai sensi del comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, quale quello di cui trattasi, il Commissario straordinario può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del
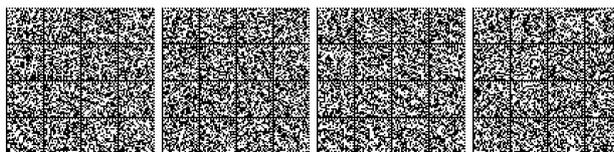
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto, pertanto, che

- è necessario dare attuazione alla su richiamata decisione dell'adunanza presieduta il 1° agosto 2024 dal rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri che ha espresso: «l'unanime consenso per la realizzazione di un monitoraggio preventivo e vincolante di un anno della falda acquifera sottostante l'area interessata, al fine di scongiurare qualsiasi pericolo di tipo idrogeologico e di staticità, verso gli edifici e le aree interessate dall'intervento. L'attività di monitoraggio, la cui ampiezza, tipologia e collegati criteri saranno esaminati sempre al tavolo, sarà affidata ad un soggetto terzo da individuare con ordinanza commissariale»;

- ai fini di cui sopra, occorre avviare una campagna di monitoraggio e verifiche tecniche (idrogeologiche e geotecniche) sull'area interessata alla realizzazione dell'intervento n. 123 del Programma dettagliato degli interventi per il Giubileo 2025 denominato «Parcheggio interrato Lungotevere Castello», al fine di acquisire le informazioni e i dati necessari alla valutazione della concreta realizzabilità dell'intervento predetto nelle condizioni di assoluta sicurezza dei luoghi e delle persone che operano negli edifici contermini al realizzando parcheggio;

- tale attività vedrà il coinvolgimento, nel ruolo di coordinamento e di organismo di garanzia tecnica, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale massimo organo consultivo tecnico dello Stato, che provvederà:

- a indirizzare e definire le attività dei soggetti professionalmente idonei, individuati dal Commissario straordinario nel perimetro delle specializzazioni accademiche nelle materie oggetto delle indagini e delle verifiche tecniche da svolgere, cui sono demandate le verifiche tecniche, l'elaborazione dei dati provenienti dalle predette verifiche e la valutazione delle condizioni di realizzabilità dell'intervento in questione, con la facoltà di avvalersi anche di soggetti professionali specializzati nella esecuzione di indagini geognostiche, geologiche e di ogni altro approfondimento tecnico che sarà ritenuto necessario eseguire;

- ad effettuare, sulla base delle valutazioni delle risultanze scaturite dalle attività dei soggetti professionali come sopra designati, una analisi del rischio circa la realizzabilità dell'intervento in oggetto, il cui esito determinerà la prosecuzione o meno delle attività tecniche e amministrative di progettazione e di realizzazione dell'intervento stesso;

- ai suesposti fini, sono stati individuati da questo Commissario straordinario, i seguenti soggetti professionali cui affidare i compiti e le attività sopra menzionate:

- prof. Vincenzo Simeone, professore ordinario di geologia presso il Politecnico di Bari, con funzione di coordinatore dei soggetti incaricati;

- prof. Alessandro Mandolini, professore ordinario di geotecnica presso la facoltà di ingegneria civile dell'Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli»;

- prof.ssa Lorella Montrasio, professore ordinario di geotecnica della Facoltà di ingegneria civile e architettura dell'Università degli studi di Brescia;

- prof. Giuseppe Sappa, professore ordinario di geologia applicata e idrogeologia all'Università degli studi di Roma «La Sapienza;

- la Società Giubileo 2025 S.p.a. in relazione alle funzioni già conferite a norma della richiamata legge 30 dicembre 2024, n. 231, dovrà procedere all'affidamento degli incarichi professionali ai soggetti professionalmente idonei, come sopra designati, oltreché, se previsto dal coordinatore, di una unità di personale con incarico di segreteria, utilizzando le risorse finanziarie di cui all'azione n. 10.02 «Studi, progettazioni e ricerche», incluso nell'elenco delle azioni approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2024;

- gli esiti della campagna di monitoraggio e le conseguenti indicazioni provenienti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici rappresenteranno una valutazione conclusiva circa la concreta realizzabilità dell'intervento, e consentiranno, qualora risultassero positive, la conforme e coerente progettazione esecutiva e strutturale dell'opera;

- al fine, pertanto, di definire un andamento lineare delle procedure tecnico-amministrative necessarie per l'eventuale realizzazione dell'intervento ad esito conclusivo e positivo delle verifiche di cui sopra, con il presente provvedimento vengono indicate, inoltre, le attività da compiere con tempestività sia ai fini della composizione delle questioni di carattere patrimoniale inerenti una parte dell'area oggetto dell'intervento in parola, sia ai fini di determinare le procedure amministrative di approvazione della progettazione, anche in deroga alle disposizioni in materia contenute nella vigente regolamentazione del Piano urbano parcheggi di Roma Capitale, con particolare riferimento allo schema di convenzione da approvare per la concessione del diritto di superficie per la realizzazione del parcheggio;

- al fine, altresì, di evitare qualunque potenziale rischio per le persone e per garantire un assetto rispettoso in termini di decoro di un'area limitrofa al Vaticano ed ai principali percorsi storico-archeologici e giubilari, l'area oggetto dell'intervento, già interessata da scavi, a cura e spesa del soggetto realizzatore dell'intervento, per tutta la durata delle verifiche e fino all'eventuale conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento, deve essere delimitata con una recinzione con caratteristiche definitive, nel più ampio rispetto del decoro urbano dell'area, le cui caratteristiche andranno concordate con le istituzioni preposte alla tutela del paesaggio, implementata da pannelli informativi nel rispetto dell'identità visiva definita per gli interventi giubilari elementi e, infine, dotata di strumenti di videosorveglianza H24 collegati ad apposita centrale di monitoraggio;

- in relazione, infine, all'eventuale esito negativo delle verifiche di cui ai *considerata* precedenti, e, dunque, ad una valutazione conclusiva che escluda la concreta realizzabilità dell'intervento, la società CAM S.p.a. sarà tenuta al completo ripristino dello stato dei luoghi, il cui impegno dovrà essere contenuto in apposito atto d'obbligo unilaterale, prestando, a tal fine, idoneo deposito cauzionale, eventualmente supportato da fidejussione;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Dispone:

1. di avviare, entro il corrente anno, una campagna di monitoraggio e verifiche tecniche (idrogeologiche e geotecniche) sull'area interessata alla realizzazione dell'intervento n. 123 del Programma dettagliato degli interventi per il Giubileo 2025 denominato «Parcheggio interrato Lungotevere Castello», contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, al fine di acquisire le informazioni tecniche necessarie alla valutazione della concreta realizzabilità dell'intervento predetto nelle condizioni di assoluta sicurezza dei luoghi, delle cose e delle persone che operano negli edifici contermini al realizzando parcheggio;

2. di designare, per le finalità di cui al punto 1, i seguenti soggetti professionali cui affidare le attività di monitoraggio e verifica tecnica:

- prof. Vincenzo Simeone, professore ordinario di geologia presso il Politecnico di Bari, con funzione di coordinatore dei soggetti professionali incaricati;

- prof. Alessandro Mandolini, professore ordinario di geotecnica presso la facoltà di Ingegneria civile dell'Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli»;

- prof.ssa Lorella Montrasio, professore ordinario di geotecnica della Facoltà di ingegneria civile e architettura dell'Università degli studi di Brescia;

- prof. Giuseppe Sappa, professore ordinario di geologia applicata e idrogeologia all'Università degli studi di Roma «La Sapienza;

3. il Consiglio superiore dei lavori pubblici svolgerà il ruolo di organismo di garanzia tecnica e di coordinamento delle attività di cui al punto 1, provvedendo:

- a indirizzare e definire le attività dei soggetti professionalmente idonei, individuati dal Commissario straordinario al precedente punto 2, cui sono demandate le indagini, le verifiche tecniche, l'elaborazione dei dati provenienti dalle predette verifiche e la valutazione delle condizioni di realizzabilità dell'intervento in questione;

- ad effettuare, sulla base delle valutazioni delle risultanze scaturite dalle attività dei soggetti professionali come sopra designati, una analisi del rischio circa la realizzabilità dell'intervento in oggetto, il cui esito determinerà la prosecuzione o meno delle attività tecniche e amministrative di progettazione e di realizzazione dell'intervento stesso;

4. i soggetti professionali designati dovranno definire le specifiche tecniche, le modalità, le tempistiche con le quali andrà realizzata, entro la fine dell'anno 2025, una campagna di monitoraggio e verifiche tecniche di cui al su esteso punto 1, e dovranno procedere sulla scorta delle predette attività di monitoraggio, a valutare le condizioni di concreta realizzabilità del parcheggio interrato, in modo che siano esclusi rischi di qualunque natura per la staticità degli immobili limitrofi e per la sicurezza delle persone e delle cose, con la facoltà di avvalersi di soggetti professionali specializzati nella esecuzione di indagini geognostiche, geologiche e di ogni altro approfondimento tecnico che sarà ritenuto necessario eseguire;

5. di individuare in Società Giubileo 2025 S.p.a. il soggetto che dovrà procedere all'affidamento degli incarichi professionali ai soggetti professionalmente idonei, oltreché, se previsto dal coordinatore, di una unità di personale con incarico di segreteria, di cui al su esteso punto 2, e di quelli ritenuti necessari per lo svolgimento della campagna di monitoraggio e verifiche tecniche di cui al su esteso punto 3; la Giubileo 2025 S.p.a. potrà avvalersi, ai fini dell'affidamento dell'incarico in questione, delle risorse appostate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2024 all'azione n. 10.02 «Studi, progettazioni e ricerche»;

6. a conclusione della campagna di monitoraggio e verifiche tecniche, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi tre mesi, definirà, sulla base delle indicazioni provenienti dai soggetti professionali di cui al punto 2, una analisi del rischio circa la realizzabilità dell'intervento in oggetto, il cui esito determinerà la prosecuzione o meno delle attività tecniche e amministrative di progettazione e di realizzazione dell'intervento stesso;

7. le indicazioni e le prescrizioni contenute nell'analisi del rischio di cui al precedente punto 5 dovranno essere tenute in strettissima considerazione da parte di CAM S.p.a. o in fase di definizione della progettazione esecutiva e strutturale dell'intervento; la corrispondenza tra dette indicazioni e la progettazione realizzata sarà effettuata, anche in contraddittorio, laddove ritenuto utile, da parte dei soggetti professionali di cui al punto 2;

8. la società CAM S.p.a. dovrà fornire la massima collaborazione ai soggetti professionali designati, assecondando positivamente ogni richiesta di informazioni tecniche, di documentazione e/o di approfondimenti della progettazione, finora depositata, che si rendesse necessaria durante la campagna di monitoraggio e verifiche tecniche al fine di garantirne il più utile ed efficace risultato finale;

9. gli esiti della campagna di monitoraggio e le conseguenti verifiche tecniche rappresenteranno una valutazione conclusiva circa la concreta realizzabilità dell'intervento, e consentiranno, qualora risultassero positive, la conforme e coerente progettazione esecutiva e strutturale dell'opera; al fine, pertanto, di definire un andamento lineare delle procedure tecnico-amministrative necessarie per l'eventuale realizzazione dell'intervento ad esito positivo delle verifiche di cui sopra, si indicano le seguenti attività da compiere con tempestività:

a) definizione tra Agenzia del demanio dello Stato e Roma Capitale della procedura di immissione in possesso, se del caso inizialmente in urgenza, e trasferimento in favore dell'ente capitolino della proprietà dell'area demaniale interessata alla realizzazione del parcheggio in oggetto, ferme restando le eventuali prescrizioni rappresentate dall'Agenzia del demanio in merito all'utilizzo dell'area stessa;

b) il Dipartimento Mobilità sostenibile e trasporti di Roma Capitale dovrà provvedere:

b.1) ad adottare il provvedimento di chiusura positiva della Conferenza di servizi convocata in data 2 maggio 2023, ritenendosi superato, in deroga alle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 27 regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'assemblea capitolina n. 17 del 12 marzo 2021, il parere negativo
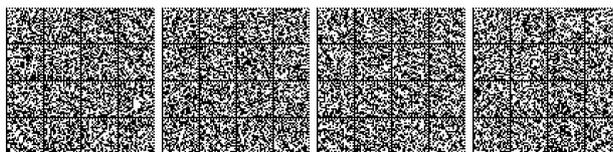
ivi espresso dal Dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale; parimenti, non dovrà rappresentare un ostacolo alla chiusura positiva della Conferenza di servizi il parere negativo espresso nella stessa Conferenza dal Municipio I, contenendo questo, per come formulato, una indicazione di principio sugli effetti del parcheggio rispetto alla mobilità del quadrante; ed eventualmente indire, *ex* legge 30 dicembre 2021, n. 234, la Conferenza di servizi decisoria, laddove. all'esito delle attività di cui ai precedenti punti, emergessero modifiche progettuali sostanziali tali da renderla necessaria per l'aggiornamento/conferma dei pareri espressi;

b.2) in deroga all'art. 7 dello schema di convenzione approvato con ordinanza del sindaco- commissario straordinario all'emergenza traffico e mobilità di Roma n. 129 del 27 novembre 2008 recante «Piano Parcheggi previsto dall'art. 1, comma 2, lettera *b)* dell'OPCM 26 settembre 2006, n. 3543. Modifiche e integrazioni e prime disposizioni da adottarsi per la realizzazione degli interventi. Modifiche ed integrazioni alla Convenzione per la concessione del diritto di superficie», in attuazione delle disposizioni del vigente Codice degli Appalti, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché delle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni; in relazione alle caratteristiche di opera pubblica di interesse generale dell'intervento in oggetto, predisposizione della deliberazione di giunta capitolina per l'approvazione del progetto esecutivo e strutturale, predisposto da CAM S.p.a. sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni emerse dalla fase di monitoraggio e verifica sopra richiamata; l'approvazione costituirà titolo autorizzativo dell'opera, e autorizzerà la stipula della convenzione e la concessione del diritto di superficie.

Lo schema di convenzione dovrà essere redatto in deroga ai seguenti articoli dello schema approvato con la richiamata ordinanza del sindaco-Commissario straordinario all'emergenza traffico e mobilità di Roma n. 129 del 27 novembre 2008:

- art. 6: non sarà previsto l'intervento della Commissione di alta vigilanza, fatta salvo il deposito del progetto strutturale alla Direzione regionale lavori pubblici e infrastrutture - Area genio civile;

- art. 7: è da intendersi stralciato il riferimento al permesso di costruire, costituendo la deliberazione di giunta capitolina titolo autorizzativo dell'opera, secondo quanto stabilito nel paragrafo precedente;

- art. 21 e Allegato G: nel rispetto delle disposizioni del vigente Codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 36/2023, il Piano economico finanziario dell'opera, fermo restando le indicazioni di cui all'Allegato G, della ordinanza del sindaco-commissario n. 129/2008, dovrà essere consegnato da CAM S.p.a. con formule aperte, riportanti i dati di *input* e *output*, con riferimento alla fase costruttiva e alla fase gestionale e manutentiva, al fine di consentire la verifica di sostenibilità economica finanziaria dell'intervento e, con particolare riferimento alla gestione dei posti previsti a rotazione, la determinazione dell'amministrazione di Roma Capitale in ordine all'ammontare del canone annuo da corrispondere da parte del concessionario raggiunto il «punto di pareggio», così come previsto dall'art. 21 dello Schema di Convenzione di cui alla OdS n. 129/2008;

10. al fine di evitare qualunque potenziale rischio per le persone e per garantire un assetto rispettoso in termini di decoro di un'area limitrofa al Vaticano ed ai principali percorsi storico-archeologici e giubilari, l'area oggetto dell'intervento, già interessata da scavi, a cura e spesa di CAM S.p.a., per tutta la durata delle verifiche e fino all'eventuale conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento, deve essere delimitata con una recinzione con caratteristiche definitive, nel più ampio rispetto del decoro urbano dell'area, le cui caratteristiche andranno concordate con le istituzioni preposte alla tutela del paesaggio, sotto il coordinamento della Struttura commissariale, implementata da pannelli informativi nel rispetto dell'identità visiva definita per gli interventi giubilari elementi e, infine, dotata di strumenti di videosorveglianza H24 collegati ad apposita centrale di monitoraggio;

11. in relazione, inoltre, all'eventuale esito negativo delle verifiche di cui ai *considerata* precedenti, e, dunque, ad una valutazione conclusiva che escluda la concreta realizzabilità dell'intervento, la società CAM S.p.a. sarà tenuta all'integrale ripristino dello stato dei luoghi, il cui impegno dovrà essere contenuto in apposito atto d'obbligo unilaterale, prestando, a tal fine, idoneo deposito cauzionale, eventualmente supportato da fidejussione;

12. ai fini degli adempimenti di cui ai punti 7, 10 e 11, entro dieci giorni dall'approvazione del presente provvedimento, la società CAM S.p.a. dovrà produrre apposito atto unilaterale d'obbligo a rogito notarile nel quale sia riportata l'assunzione degli impegni come sopra rappresentati, unitamente al deposito cauzionale di cui al precedente punto 11; la mancata presentazione dell'atto d'obbligo determina l'impossibilità di procedere all'avvio delle attività di cui al punto 1.

13. La trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

14. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 15 novembre 2024

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

24A06177
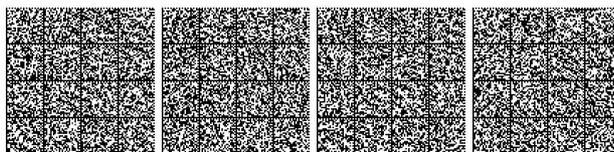
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Xarenel».

Estratto determina AAM/PPA n. 911/2024 del 15 novembre 2024

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni:

n. 2 Tipo II - C.I.4) Sono modificati i paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafi corrispondenti del foglio illustrativo per l'aggiornamento di informazioni di sicurezza e sulle proprietà farmacodinamiche e farmacocinetiche del colecalciferolo.

Modifiche formali relativamente al medicinale XARENEL - A.I.C. n. 037564 in tutte le forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni attualmente autorizzate.

Codice pratica: VN2/2024/32.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi n. 330 - 20126 Milano; codice fiscale n. 00737420158.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06179

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sildenafil, «Balcoga»

Estratto determina AAM/PPA n. 913/2024 del 15 novembre 2024

È autorizzata la variazione di tipo IAin - B.II.e.5.a.1 - aggiunta confezione, con la conseguente autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale BALCOGA nella confezione di seguito indicata.

Confezione «20 mg compresse rivestite con film» 300 compresse (3x100 confezione multipla) in blister PVC/ACLAR/AL.

A.I.C. n. 044675078 - base 32 1BMD06.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo: sildenafil.

Codice pratica: C1A/2024/1812.

Codice di procedura europea: FI/H/0906/001/IA/013.

Titolare A.I.C.: Sandoz GmbH, con sede legale Biochemiestrasse, 10, 6250 Kundl, Austria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06180

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di quetiapina, «Seroquel».

Estratto determina AAM/PPA n. 917/2024 del 15 novembre 2024

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SEROQUEL, anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

A.I.C. numeri:

032944732 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» - 60 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PCTFE/PVC/AL (codice base 32 0ZFDLW);

032944744 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» - 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PCTFE/PVC/AL (codice base 32 0ZFDM8);

032944757 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» - 60 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PCTFE/PVC/AL (codice base 32 0ZFDMP);

032944769 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» - 60 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PCTFE/PVC/AL (codice base 32 0ZFDN1);

032944771 - «400 mg compresse a rilascio prolungato» - 60 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PCTFE/PVC/AL (codice base 32 0ZFDN3).

Principio attivo: quetiapina.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione, approvata dallo stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale «Seroquel»:

tipo IAIN, C.I.3a) - si modificano gli stampati, per le confezioni già autorizzate del medicinale, par. 4.4 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e par. 2 del foglio illustrativo, per inserimento delle avvertenze sul rischio di sindrome da serotonina, come da procedura PSUSA/00002589/202307. Modifiche editoriali al par. 4.8 del RCP.

Modifiche editoriali minori per allineare al QRD la descrizione delle confezioni 100x1 al paragrafo n. 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed al paragrafo n. 6 del foglio illustrativo.

La descrizione delle seguenti confezioni autorizzate viene aggiornata secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea,

da:

032944124 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» - 60 compresse;

032944136 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» - 60 compresse;

032944148 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» - 60 compresse;

032944151 - «400 mg compresse a rilascio prolungato» - 60 compresse

a:

032944124 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» - 60 compresse in blister PCTFE/PVC/Al;

032944136 – «200 mg compresse a rilascio prolungato» - 60 compresse in blister PCTFE/PVC/Al;

032944148 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» - 60 compresse in blister PCTFE/PVC/Al;

032944151 - «400 mg compresse a rilascio prolungato» - 60 compresse in blister PCTFE/PVC/Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Eliminazione delle confezioni autorizzate

Viene autorizzata, con variazione tipo IA, B.II.e.5b), l'eliminazione delle seguenti confezioni già autorizzate, relativamente al medicinale «Seroquel»:

A.I.C. numeri:

032944492 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» - 50 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

032944555 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» - 50 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

032944605 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» - 50 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

032944656 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» - 50 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

032944706 - «400 mg compresse a rilascio prolungato» - 50 compresse in blister PCTFE/PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Cheplapharm Arzneimittel GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Germania.

Procedura europea: NL/H/0156/008-012/IA/177/G.

Codice pratica: C1A/2024/2444.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn): classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le nuove confezioni sopracitate, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

2. Per le confezioni autorizzate, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo punto 2 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06181
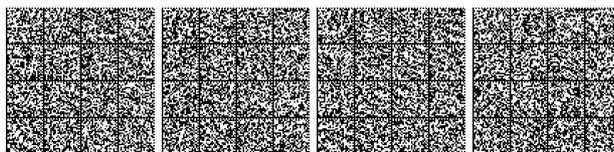
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano, a base di glucosio monoidrato e potassio cloruro, sodio cloruro e potassio cloruro.

Estratto determina AAM/PPA n. 918/2024 del 15 novembre 2024

Sono autorizzate n. 2 variazioni di tipo IB, B.II.e.5.a.2, con la conseguente immissione in commercio dei medicinali GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO BAXTER (codice A.I.C. n. 035842) e SODIO CLORURO 0,9% CON POTASSIO CLORURO 0,3% BAXTER (codice A.I.C. n. 035841) nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle già autorizzate:

principi attivi: glucosio monoidrato e potassio cloruro, sodio cloruro e potassio cloruro.

A.I.C. n.:

«Glucosio con Potassio Cloruro Baxter» (035842):

035842057 - «5% + 0,3% soluzione per infusione» 12 sacche viaflo da 1000 ml (codice base 32 125U09);

035842069 - «5% + 0,15% soluzione per infusione» 12 sacche viaflo da 1000 ml (codice base 32 125U0P).

«Sodio Cloruro 0,9% con Potassio Cloruro 0,3% Baxter» (035841):

035841030 - «soluzione per infusione» 12 sacche viaflo da 1000 ml (codice base 32 125T06).

Codice pratica: C1B-2024-214.

Numero procedura: IE/H/xxxx/WS/246 (IE/H/0795/001-002/IB/043, IE/H/0802/001/IB/040)

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., codice fiscale n. 00492340583, con sede legale e domicilio fiscale in via del Serafico n. 89, 00142 - Roma, Italia.

In linea con la lista dei termini *standard* della farmacopea europea viene inserita la forma farmaceutica nella descrizione delle confezioni 035841016 e 035841028 di «Sodio Cloruro 0,9% con Potassio Cloruro 0,3% Baxter» come segue:

035841016 - sodio cloruro 0,9% con potassio cloruro 0,3% Baxter - «soluzione per infusione» 20 sacche viaflo da 500 ml;

035841028 - sodio cloruro 0,9% con potassio cloruro 0,3% Baxter - «soluzione per infusione» 10 sacche viaflo da 1000 ml.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni in aggiunta sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «Cnn» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni in aggiunta sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «OSP» medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06182

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2024, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2023 e 2024 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2015=100)		
2022	*Media*	*112,6*		
2023	Ottobre	119,2	1,7	13,4
	Novembre	118,7	0,7	12,3
	Dicembre	118,9	0,6	12,0
	Media	*118,7*		
2024	Gennaio	119,3	0,8	10,8
	Febbraio	119,3	0,7	9,7
	Marzo	119,4	1,2	8,6
	Aprile	119,3	0,8	8,8
	Maggio	119,5	0,8	8,0
	Giugno	119,5	0,8	6,8
	Luglio	120,0	1,1	6,9
	Agosto	120,1	0,8	6,1
	Settembre	120,0	0,6	5,7
	Ottobre	120,1	0,8	2,5

24A06188
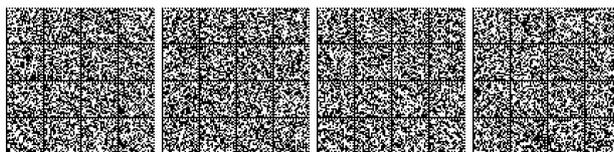
MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 35895/2024 con data 11 novembre 2024, l'esplosivo denominato «nitrocord 100», già classificato, con numero ONU 0065 1.1D nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato A al medesimo regio decreto con il decreto ministeriale n. 557/PAS.XVJ/6/37/2004-CE/21 del 24 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 80 del 7 aprile 2005, è fabbricato dalla Nitroerg S.A. sita in Plac Alfreda Nobla 1 - 43-150 Bieruń - Polonia, come indicato nell'integrazione n. 4 al certificato BAM (Germania) n. 0589.EXP.0600/99 in data 8 luglio 1999, emesso dal medesimo organismo notificato in data 8 gennaio 2013.

Allo stesso esplosivo, in accordo al supplemento n. 5 rilasciato dal citato organismo notificato in data 1° febbraio 2024, è assegnata la denominazione alternativa «sprewacord 100».

L'esplosivo in argomento è prodotto dalla Nitroerg S.A. nello stabilimento sito in Plac Alfreda Nobla 1 - 43-150 Bieruń - Polonia, come riportato nel modulo «D» n. GIG 24 EXPQ 016, emesso dall'organismo notificato «GIG» (Polonia), in data 27 marzo 2024.

In ordine al citato esplosivo il sig. Calogero Lo Piccolo, titolare in nome e per conto della società SEI EPC Italia S.p.a. delle autorizzazioni *ex* articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito nel Comune di Tivoli (RM) - loc. La Botte, ha prodotto la documentazione sopra indicata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

24A06185

Classificazione di un prodotto esplosivo.

Con decreto ministeriale n. 36363/2024 con data 11 novembre 2024, la polvere propellente tipo 223LAC denominata «PBC-5561» è classificata nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0161 1.3C, assegnato dall'autorità belga SPF *Economie*, P.M.E. *Classes moyennes et energie* - Bruxelles (Belgio), in data 3 luglio 2024.

L'esplosivo in parola è prodotto in accordo al certificato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.21.0017 ed. 2, rilasciato dall'organismo notificato «INERIS» (Francia), in data 19 luglio 2023.

Per il citato esplosivo il sig. Stefano Fiocchi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.a.» con stabilimento sito in Lecco - loc. Belledo - via Santa Barbara n. 4 - ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») n. AgCE 4-PCL del 20 febbraio 2024, rilasciato dall'organismo notificato «INERIS» (Francia).

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Eurenco Clermont» presso lo stabilimento sito in Engis (Belgio).

Tale prodotto è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

24A06186

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 36365/2024 con data 11 novembre 2024, la polvere propellente tipo 9LAC denominata «PBC-9031» è classificata nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0161 1.3C, assegnato dall'autorità belga SPF Economie, P.M.E. Classes moyennes et Energie - Bruxelles (Belgio), in data 24 aprile 2020.

L'esplosivo in parola è prodotto in accordo al certificato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.21.0016 ed. 0, rilasciato dall'organismo notificato «INERIS» (Francia), in data 26 aprile 2021.

Per il citato esplosivo il sig. Stefano Fiocchi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.a.» con stabilimento sito in Lecco - loc. Belledo - via Santa Barbara, n. 4, ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») n. AgCE 4-PCL del 20 febbraio 2024, rilasciato dall'organismo notificato «INERIS» (Francia).

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Eurenco Clermont» presso lo stabilimento sito in Engis (Belgio).

Tale prodotto è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

24A06187

MINISTERO DELLA DIFESA

Decreto di espunzione relativo agli alloggi da alienare

Con decreto direttoriale n. 213 datato 17 luglio 2024 è stata disposta l'espunzione, dal decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 80 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 26 marzo 2011, della palazzina alloggi sita in viale delle Medaglie d'Oro n. 86, nel Comune di Roma, riportata nell'elenco degli alloggi dell'Amministrazione Difesa individuati ai fini dell'alienazione ai sensi del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66.

24A06183
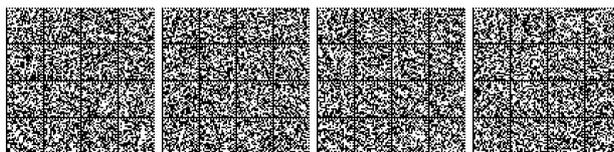
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Rinnovo dell'autorizzazione della società ECO European Certifying Organization S.p.a., con sede in Via Mengolina 33, Faenza, quale Organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili ai sensi del d.lgs. 12 giugno 2012, n. 78.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del 30 ottobre 2024, n. 230, alla società ECO European Certifying Organization S.p.a. con sede in via Mengolina n. 33 - Faenza (RA), è stata rinnovata l'autorizzazione quale organismo notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili. Le attività di certificazione sono previste dalla direttiva 2010/35/UE, recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE, recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e le procedure di seguito indicate:

prodotti:

tutte le attrezzature di cui all'art. 1 della direttiva e alle definizioni del comma 1 dell'art. 2, direttiva 2010/35UE;

recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;

cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori;

procedure:

valutazione di conformità;

ispezione straordinaria;

ispezione intermedia;

ispezione periodica;

sorveglianza del servizio interno di ispezione;

rivalutazione di conformità.

La presente autorizzazione ha durata fino al 24 ottobre 2028 e, comunque, non oltre la validità del certificato rilasciato da Accredia.

24A06184

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-275) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.